

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 380<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1965

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,  
indi del Vice Presidente SPATARO

#### INDICE

<b>CONGEDI</b> . . . . .	Pag. 20109	Trasmissione . . . . .	Pag. 20109
<b>CORTE COSTITUZIONALE</b>		<b>Approvazione:</b>	
Trasmissione di sentenze . . . . .	20111	« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania relativo alla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e di altre denominazioni geografiche, concluso a Bonn il 23 luglio 1963 con annessi Protocollo in pari data e Scambio di Note effettuato a Bonn il 14 maggio 1964 » (1229):	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		* LUPIS, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	20123
Annunzio di presentazione . . . . .	20109	PIASENTI, <i>relatore</i> . . . . .	20123
Annunzio di ritiro . . . . .	20111	<b>Discussione:</b>	
Approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 1470:		« Integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti » (1346):	
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	20130	BITOSI . . . . .	20139, 20140
* DE LUCA Angelo . . . . .	20130	CAPONI . . . . .	20147
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente . . . . .	20110, 20122	DELLE FAVE, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> . . . . .	20139
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante . . . . .	20110	GAVA . . . . .	20139
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente . . . . .	20110	GRIMALDI . . . . .	20146
Presentazione . . . . .	20125	* JANNUZZI . . . . .	20144
Presentazione di relazioni . . . . .	20111		

MILILLO . . . . .	Pag. 20140, 20144
NENCIONI . . . . .	20139
TREBBI . . . . .	20140

**Discussione e approvazione:**

« Modificazioni al testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità per la elezione del Presidente della Giunta provinciale e degli assessori provinciali » (758), d'iniziativa dei senatori Petrone e Fabiani, e « Modificazioni alle norme sulla ineleggibilità alle cariche di assessore provinciale e di Presidente della Giunta provinciale » (1060) (Approvato dalla Camera dei deputati). Approvazione del disegno di legge n. 1060:

AMADEI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	20121
FABIANI . . . . .	20118
GIRAUDO, <i>relatore</i> . . . . .	20119
* JANNUZZI . . . . .	20112
MASCIALE . . . . .	20113
PALUMBO . . . . .	20115

« Approvazione ed esecuzione del terzo e quarto Protocollo di proroga dell'Accordo di Meyrin del 1° dicembre 1960, istitutivo di una Commissione preparatoria per la collaborazione europea nel campo delle ricerche spaziali, firmati a Parigi rispettivamente il 21 giugno 1963 ed il 13 dicembre 1963 » (1270) (Approvato dalla Camera dei deputati):

ALBARELLO . . . . .	20125
D'ANDREA . . . . .	20130

* LUPIS, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	Pag. 20129
MENCARAGLIA . . . . .	20124
MORINO, <i>relatore</i> . . . . .	20127

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente le misure da prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa occidentale per permettere all'Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4 del Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli di Parigi del 23 ottobre 1954, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957 » (1290-Urgenza):

BATTINO VITTORELLI . . . . .	20132
D'ANDREA . . . . .	20136
* JANNUZZI . . . . .	20137
LESSONA . . . . .	20137
* LUPIS, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	20134
LUSSU . . . . .	20135
MENCARAGLIA . . . . .	20131
MORINO, <i>relatore</i> . . . . .	20133

**INTERPELLANZE**

Annunzio . . . . .	20148
--------------------	-------

**INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . .	20150
--------------------	-------

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**GRANZOTTO BASSO**, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 2 dicembre.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto congedo i senatori: Bartesaghi per giorni 20, Bosso per giorni 4, Chabod per giorni 7, Cremisini per giorni 40 e de Michele per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

### Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

**PRESIDENTE.** Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

Deputati **BARBI** ed altri. — « Concessione di un contributo annuo di 10 milioni alla sezione italiana dell'A.E.D.E. (Association européenne des Enseignants) » (1465);

« Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna per la applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio, effettuato in Roma il 28 giugno 1961 » (1466);

« Concessione di un contributo annuo all'Associazione italiana della Croce rossa » (1467);

« Ratifica ed esecuzione degli emendamenti n. 1 e n. 3 alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottati a Ginevra rispettivamente il 6 e il 9 luglio 1964 » (1468);

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione europea sulla equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Università, firmato a Strasburgo il 3 giugno 1964 » (1469).

### Annunzio di presentazione di disegni di legge

**PRESIDENTE.** Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

*Pasquato:*

« Integrazione dei Comitati provinciali dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie (INAM) » (1475).

Comunico inoltre che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del tesoro:*

« Modifiche alla composizione della Commissione di cui all'articolo 183, lettera d) della legge 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni » (1473);

*dal Ministro dell'interno:*

« Ruolo transitorio del personale della carriera di concetto di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372 » (1474);

*dal Ministro delle finanze:*

« Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo sugli atti relativi a ces-

sioni di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni » (1472);

*dai Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio:*

« Riconoscimento della personalità di diritto pubblico alla Cassa sovvenzioni per il personale dell'Amministrazione finanziaria » (1471);

*dal Ministro del tesoro:*

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1966 » (1470);

*dal Ministro della pubblica istruzione:*

« Nuove norme relative alla nomina dei Capi di istituto » (1476).

#### **Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante**

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

*alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

Deputato AMODIO. — « Modifica della legge 15 novembre 1964, n. 1162, relativa all'istituzione di una addizionale all'IGE » (1451) (previo parere della 9ª Commissione);

« Applicazione della presunzione per gioielli, denaro e mobilia nei trasferimenti per causa di morte » (1452);

« Modificazione del diritto d'uso perpetuo spettante al Pio Ritiro di Santa Chiara con sede in Piacenza sul compendio demaniale denominato "ex Convento di Santa Chiara" sito in detto capoluogo e autorizzazione al trasferimento alla Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni estere con sede in Parma, per il prezzo di lire 9.900.000, del compendio medesimo parte in piena e parte in nuda proprietà » (1453);

*alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):*

GIANCANE ed altri. — « Proroga delle norme contenute nel Titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale » (1458);

GENCO. — « Proroga del termine previsto dalla legge 26 giugno 1965, n. 724, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche » (1460).

#### **Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente**

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

*alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1966 » (1470);

*alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):*

SAMARITANI ed altri. — « Disposizioni in favore di alcune categorie di operai in Cassa integrazione guadagni a complemento della disciplina prevista dalla legge 5 luglio 1965, n. 833 » (1456) (previ pareri della 5ª e della 9ª Commissione).

#### **Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente**

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: Deputati Belci ed altri. — « Estensione ed integrazione delle leggi 23

aprile 1952, n. 526, 12 agosto 1957, n. 799, e 15 gennaio 1960, n. 16, a favore di alcune categorie di insegnanti appartenenti ai ruoli speciali transitori, all'albo speciale e al quadro speciale dell'ex territorio di Trieste » (909), già deferito a detta Commissione in sede referente.

#### Annunzio di presentazione di relazioni

**P R E S I D E N T E .** Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), dal senatore Schietroma sul disegno di legge: MORVIDI. — « Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398, 399 del Codice di procedura civile » (233);

a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), dal senatore Santero sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per la mutua assistenza medica in materia di cure speciali e di risorse termo-climatiche, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962 » (1382);

dal senatore Crespellani sui disegni di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la pesca, firmata a Londra il 10 aprile 1964 » (1383) e: « Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione » (1396).

Comunico altresì che il senatore Bitossi ha presentato una relazione di minoranza sul disegno di legge: « Integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti » (1346).

#### Annunzio di ritiro di disegno di legge

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il Governo ha dichiarato di ritirare il seguente disegno di legge:

« Norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea » (1153).

#### Annunzio di sentenza trasmessa dalla Corte costituzionale

**P R E S I D E N T E .** Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettera del 6 dicembre 1965, ha trasmesso copia della sentenza, depositata nella stessa data in Cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, nelle parole « alla Corte costituzionale », e dell'articolo 3 della stessa legge nelle parole « della Corte costituzionale »; e conseguentemente dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nelle parole « alla Corte costituzionale », e dell'articolo 4 della stessa legge nelle parole « della Corte costituzionale » (Sentenza numero 75).

**Discussione dei disegni di legge: « Modificazioni al testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità per la elezione del Presidente della Giunta provinciale e degli assessori provinciali » (758), d'iniziativa dei senatori Petrone e Fabiani; « Modificazioni alle norme sulla ineleggibilità alle cariche di assessore provinciale e di Presidente della Giunta provinciale » (1060) (Approvato dalla Camera dei deputati). Approvazione del disegno di legge n. 1060**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: « Modificazioni al testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità per la elezione del Presidente della Giunta provinciale e degli assessori provinciali », d'iniziativa dei senatori Petrone e Fabiani, e « Modificazioni alle norme sulla ineleggibilità alle cariche di assessore provinciale e di Presidente della Giunta provinciale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

\* J A N N U Z Z I . Onorevole Sottosegretario, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di un disegno di legge molto semplice, del quale non varrebbe nemmeno la pena di parlare, poichè si vogliono soltanto modificare le norme riguardanti l'eleggibilità alla carica di assessore provinciale e stabilire norme per l'eleggibilità a Presidente delle Giunte provinciali. Secondo le disposizioni attualmente in vigore sono ineleggibili alle cariche di assessore provinciale coloro che si trovano nella stessa Giunta in un determinato rapporto di parentela tra di loro e gli impiegati dello Stato. Nessuna disposizione esiste per la ineleggibilità dei Presidenti delle Giunte provinciali, mentre vi sono disposizioni per quanto concerne i sindaci.

Il disegno di legge al nostro esame elimina la ineleggibilità ad assessore provinciale per i dipendenti comunali e stabilisce norme di ineleggibilità per quanto riguarda il Presidente della Giunta provinciale, adeguando tali norme a quelle vigenti per i sindaci. Queste disposizioni non possono non essere accolte, poichè nel sistema attuale esse si inquadrano nei principi generali che regolano la materia.

Ho chiesto la parola per sottolineare due punti che mi permetto di sottoporre all'attenzione del Governo, del relatore e dei colleghi. Tutta la materia concernente l'incompatibilità, la ineleggibilità e la decadenza alle nomine e alle cariche pubbliche va armonizzata, innanzi tutto, con la norma dell'articolo 51 della Costituzione e, in secondo luogo, con le norme del codice penale sulla interdizione dai pubblici uffici. Primo punto. L'articolo 51 della Costituzione pone un principio di carattere generale e stabilisce che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Sembrerebbe, quindi, che la legge possa determinare soltanto i requisiti di carattere positivo per accedere a determinate cariche, ma non possa stabilire criteri di ineleggibilità, quando non abbiano un fondamento e una giustificazione; la incompatibilità o la ineleggibilità quindi sarebbero in rapporto al-

le possibilità di esercizio delle funzioni. Ritengo pertanto che si tratti di una materia da rivedere e coordinare, dal momento che per ogni settore vigono principi differenti. Sarebbe infatti opportuno che si stabilisse un criterio generale per tutte queste materie, in modo che l'articolo 51 della Costituzione, nella sua sostanza e nel suo spirito, fosse osservato. Quando affermiamo che è giusto che i dipendenti dello Stato non siano privati della eleggibilità alla carica di componenti della Giunta provinciale, ci si domanda la ragione per la quale nella Giunta provinciale non possano trovarsi due persone legate da un certo rapporto di parentela e quale sia il motivo sostanziale per cui a un cittadino debba essere vietato l'esercizio di un diritto che gli proviene, niente meno, che da una norma costituzionale solo perchè è legato da un rapporto di parentela con un altro cittadino. Questo criterio deriva o da motivi di diffidenza, nel senso che si pensa che due fratelli o due parenti si possano mettere più facilmente d'accordo — e io credo che nessuno abbia il diritto di avere prevenzioni di questo genere — o da una esigenza di indipendenza del giudizio, nel senso che si pensa che un fratello o un parente possano influire sulle reciproche decisioni. Però, se entriamo in considerazioni di questo tipo, dobbiamo anche pensare alla possibile influenza, ad esempio, del padrone rispetto al dipendente, al collega d'ufficio, o al superiore; vi possono essere infiniti motivi per i quali una persona può influire sulla volontà di un'altra. Quando si pensa che due, tre o cinque fratelli possono essere senatori e deputati, non si capisce perchè non vi possano essere rapporti di parentela tra i componenti di una Giunta provinciale.

Il secondo punto, onorevole rappresentante del Governo, è più delicato e riguarda la ineleggibilità dipendente da condanne penali. Ora, nel sistema del nostro codice, la interdizione dai pubblici uffici è specificamente determinata come pena accessoria derivante da determinati tipi di reati e non indiscriminatamente da ciascun reato.

Ci sono dei reati che non hanno, per la loro natura, nessuna influenza sull'esercizio

di una pubblica carica. Comunque, indipendentemente da questa considerazione, non si può in singole leggi derogare dal sistema generale del codice: non è che le leggi non possano farlo, ma si dice che, in un ordinamento giuridico generale ben ordinato, il sistema adottato dalla norma di carattere generale qual è il codice non può essere derogato ogni volta che si approvi una legge a carattere particolare.

Qualche giorno fa si è discussa una legge nella quale era stabilito che chi aveva una determinata condanna oltre un certo limite, quale che fosse il reato, non potesse fare più l'esportatore di prodotti ortofruttili. Ora, io mi sono domandato che influenza possa avere, per l'esercizio di una attività commerciale, il fatto che uno, per esempio, sia stato condannato per lesioni, per adulterio o per altri reati che non hanno alcun rapporto con l'attività che si intende svolgere. Perciò c'è il codice penale; perciò il Codice penale stabilisce la interdizione temporanea o l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Non si può chiedere al cittadino che sconti, sia come pena principale, sia come pena accessoria, sanzioni maggiori di quelle previste dal codice penale.

Ripeto che noi possiamo dirlo in una legge, ma dobbiamo cercare di armonizzare tutte le leggi col sistema generale del codice.

Queste due considerazioni mi inducono a concludere che questa legge, così com'è proposta, va bene in quanto si armonizza col sistema attuale, ma che tutto il sistema va riveduto sia in rapporto alla norma dell'articolo 51 della Costituzione, sia alle norme generali del sistema seguito dal codice penale. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Masciale. Ne ha facoltà.

**M A S C I A L E .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io sarò molto breve nell'esprimere il giudizio del Partito socialista di unità proletaria su questo disegno di legge. Concordo con le tesi che ha soste-

nuto il collega senatore Jannuzzi, ma mi sia consentito di fare alcuni rilievi.

Sarebbe stato preferibile che si fosse discussa e risolta una buona volta tutta la disciplina legislativa comunale e provinciale, e non persistere, invece, nella farragine delle disposizioni contrastanti, se non negative dei principi costituzionali, incerte, contraddittorie comunque assolutamente inattuali. Con questa legge si metterebbe semmai il punto ad una delle tante questioni controverse, e in questo senso può meritare l'assenso del nostro Gruppo; ma bisogna riconoscere che non è tutto. In fondo, sulla ineleggibilità amministrativa provinciale, l'argomento in tema di componenti la Giunta, sia pure attraverso le diverse norme vigenti, troverebbe una certa soluzione, per quanto sull'esigenza di regolare il più possibile l'esercizio dei diritti politici dei cittadini e di assicurare all'ente pubblico una amministrazione auspicabilmente legittima si siano affaticati il contenzioso amministrativo e la giustizia civile, quest'ultima più particolarmente impegnata in materia di eleggibilità.

Che cosa si propone la legge al nostro esame? Si propone di regolare, di disciplinare una sola materia. È esatta per quanto riguarda le cause ostative alla eleggibilità, ma non risolve le questioni relative ai principi discussi e controversi. Sarebbe stata più opportuna una definizione normativa sulle caratteristiche differenziali tra ineleggibilità e incompatibilità in tema di cause ostative alla elezione e all'esercizio delle funzioni dei componenti dell'organo rappresentativo ed esecutivo dell'Amministrazione provinciale.

È opportuno ricordare a questo punto che l'ineleggibilità consiste nella mancanza di un requisito essenziale per la elezione, mentre l'incompatibilità è un impedimento relativo derivante da una condizione di fatto che la volontà dell'interessato può modificare. In altri termini l'ineleggibilità inibisce la nomina e la rende nulla; l'incompatibilità consente la elezione o la nomina anche a più funzioni, ma non permette di esercitarne che una sola. Lo stesso Saredo così si esprime per quanto riguarda la distin-

zione fondamentale tra incompatibilità e ineleggibilità: « Quando la legge dice " non possono essere eletti " è radicalmente nulla la elezione che cada sopra uno degli individui che la legge dichiara ineleggibili, ma quando la legge dice " sono incompatibili le funzioni " essa dichiara che è valida la elezione dello stesso individuo agli uffici diversi che sono incompatibili tra loro ma che l'eletto non ne può occupare che uno ». La legge ancora rimette alla dottrina e alla giurisprudenza tale compito che andrebbe invece precisato.

Ma ora ci troviamo di fronte ad uno schema di legge, che va a catalogarsi come il più recente allo stato, ma non certo il definitivo nella nostra copiosa produzione amministrativa. Ebbene, noi siamo d'accordo. Occorrerebbero degli emendamenti integrativi, ma dato che la Commissione ha già rimesso il provvedimento all'Assemblea, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo approvarlo o disapprovarlo? Noi siamo per la approvazione. Disapprovare il disegno di legge costituirebbe veramente una iattura, poichè rimarremmo ancora nel vago e nell'incerto. È vero che il disegno di legge in alcuni punti non abroga, ma soltanto conferma. Abroga solamente per quanto riguarda un punto, sul quale noi aderiamo. Finalmente, infatti, la legge chiude la tanto discussa questione sull'argomento relativo all'ineleggibilità degli impiegati dello Stato. La Costituzione quindi, almeno su questo punto è osservata, considerando che non vi possono essere opinioni contrarie. Avremmo preferito una schematica più regolare e precisa, dato che la legge proposta vorrebbe essere una disciplina normativa delle varie disposizioni vigenti. La legge riguarda chi non può e non deve essere eletto per cause ostative alla elezione, e chi, una volta eletto, non può esplicare le funzioni di membro della Giunta provinciale, di Presidente o di assessore, per cause che la rendono incompatibile. Noi sappiamo che la ineleggibilità è data da condizioni sussistenti al momento della elezione; l'incompatibilità è data invece da condizioni che non inficiano la elezione ma toccano unicamente l'esercizio della funzione, e come tali sono quindi

eliminabili. La legge in esame rifletterebbe precipuamente l'organo rappresentativo e esecutivo dell'Amministrazione poichè tutte le cause che toccano l'ineleggibilità, in generale, a componenti il Consiglio, restano naturalmente ritenute ovvie. È giusto, anzi necessario e doverosamente costituzionale che l'organo in questione abbia quindi una legittimità indiscutibile. Come? Con la legge. Questa condizione di legittimità non deve risultare violandosi i principi fondamentali della Costituzione; sono d'accordo col senatore Jannuzzi. Ed è perciò che un punto di questo disegno di legge, sul quale rilevo che la Commissione non si è soffermata, mi lascia pensoso e perplesso e su di esso desidero richiamare la mia e la vostra attenzione. L'articolo 249 del testo unico del 1915, che apparirebbe soppresso, testo unico, come sappiamo, rimesso in vigore dalla legge 328 del 1951, conteneva una norma che non dovrebbe essere ripudiabile. Perchè non richiamarla espressamente? Questa è l'osservazione che faccio, onorevole Sottosegretario. Tale norma che ricordo recita così: « Cessa la qualità di membro della Giunta, quando si verifichi alcuno degli impedimenti indicati negli articoli 248 e 288 del testo unico ». Questo ultimo non verrebbe abrogato e dico « verrebbe » perchè non intendo discettare in proposito. Perchè non determinare ancora appositamente il principio invece di affidarci alle parole dell'interprete e alle decisioni giurisdizionali? Sul punto della ineleggibilità condizionata al momento della elezione il richiamo è indubbiamente valido. Le cause dell'ineleggibilità colpiscono in radice l'elezione e la rendono insanabile; non possono così riflettersi su momenti successivi alle elezioni. Resta pertanto integra la normativa dell'articolo 1 del disegno di legge; ma in tema specifico di ineleggibilità e di incompatibilità relative alla funzione e all'esercizio di membri della Giunta — Presidente e assessori — non credo che la norma debba essere esclusa. Nella mia esperienza amministrativa quale ex sindaco di un grosso Comune della provincia di Bari e nella partecipazione a consessi, ho potuto constatare quanto la nostra legge si presti alle in-

giustizie e alle violazioni, onorevole relatore, di quei principi oggi consacrati nella Carta costituzionale. Se noi apprezziamo difatti l'iniziativa dell'esclusione della norma sinora abnorme rispetto alla Costituzione della condizione della ineleggibilità per gli stipendiati dello Stato, dobbiamo vedere anche le contraddizioni offensive dei principi costituzionali soprattutto quando i diritti legittimi dei terzi siano lesi, rispetto a posizioni eliminabili perchè subordinate a certe condizioni, quale il mandato alle determinate funzioni di componente e Presidente della Giunta; onde il principio della ineleggibilità e della incompatibilità.

Onorevole Sottosegretario, erano questi i rilievi che volevo fare anche se il nostro voto sarà favorevole a questa proposta di legge, con la sollecitazione che si ponga fine, come ha detto il senatore Jannuzzi, a questa pletera di leggi e leggine interpretative che poi finiscono col creare situazioni incresciose all'interno degli enti locali.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Palumbo. Ne ha facoltà.

**PALUMBO.** Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, le ragioni che danno fondamento al disegno di legge di iniziativa governativa n. 1060, nel quale è da ritenersi assorbita la proposta di analogo contenuto di iniziativa dei senatori Petrone e Fabiani, trovano il loro richiamo nella relazione del senatore Giraud, e sono state ribadite nell'odierna discussione dagli oratori che mi hanno preceduto.

Si tratta anzitutto di esigenze di chiarezza in un campo assai delicato, come quello delle ineleggibilità a pubbliche cariche, campo nel quale, non potendosi, per ragioni di principio, fare ricorso ad analogie, si corre il rischio di situazioni incompatibili con la necessità di assicurare nei pubblici uffici indipendenza di giudizio e netta esclusione di privati interessi.

Ma il disegno di legge in discussione mira anche ad eliminare le incertezze che si sono avute in merito alla vigenza o non di norme del testo unico del 1915 delle leggi comunali

e provinciali. Si tratta dell'articolo 248, già 244 del testo unico precedente del 1908, con il quale si dettano norme sulla ineleggibilità a deputato provinciale, ora assessore provinciale. Detto articolo, dichiarato abrogato da una decisione del Consiglio di Stato del 4 febbraio 1959 per effetto di interpretazione logica del rinvio contenuto nell'articolo 8 della legge 8 marzo 1951, venne poi, da decisione successiva dello stesso Consiglio di Stato — ed è di particolare rilievo, perchè pronunciata in seduta plenaria, quella del 7 marzo 1962 —, dichiarato ancora vigente, specificandosi che « le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per il Sindaco dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, non si estendono al Presidente del Consiglio e della Giunta provinciale, al quale si applicano invece le disposizioni dettate con l'articolo 248 del testo unico 4 febbraio 1915 ».

Esigenze di chiarezza, dunque, ed esigenze di certezza: chiarezza e certezza, naturalmente, da conseguirsi con una normativa che soddisfi al massimo le ragioni sostanziali cui deve tendere ogni statuizione implicante limiti e divieti nell'assunzione a pubbliche cariche.

Fatte tali premesse, la valutazione del disegno di legge in esame non può seguire che criteri di natura prevalentemente tecnica. La considerazione politica, che non può ovviamente, essere mai pretermessa in ogni atto legislativo, farà da sfondo alla valutazione tecnica, la quale, ripetiamo, non può non essere, nella specie, del tutto prevalente.

Intanto, deve essere oggetto di positivo apprezzamento il fatto che, nel disegno di legge governativo, come proposto, e come approvato dall'altro ramo del Parlamento, sia stata fatta distinzione tra le cause di ineleggibilità ad assessore provinciale e le cause di ineleggibilità a Presidente della Giunta provinciale. Si provvede così in parallelo a quanto già disposto per la elezione dei componenti la Giunta municipale e il Sindaco. E pare anche logico, nel merito, che le cause di ineleggibilità a Presidente della Giunta provinciale siano più numerose e di

maggior rigore che non quelle previste per l'assunzione alla carica di assessore della Provincia.

Passando ora, come pur devo, a qualche rilievo critico, non posso non lamentare che, anche in questa occasione, si sia omesso di considerare, accanto agli altri rapporti di famiglia che costituiscono impedimento all'acquisizione di situazioni giuridiche, ed all'esercizio delle facoltà e dei poteri che ne derivano, il rapporto di coniugio.

Non può, ad esempio, non apparire strano che, mentre si sancisce, come fa l'articolo 1 del disegno di legge in esame, che « non possono essere eletti ad assessori provinciali, nella stessa giunta, i fratelli, gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato », nulla si dica, invece, per i coniugi. E ciò mentre è di tutta evidenza che, se si ritiene incongrua al retto funzionamento della Giunta provinciale la presenza, nella medesima, di persone che siano legate da vincolo di parentela o di affinità o di affiliazione, *a fortiori* dovrebbe ritenersi incongruo che nella stessa Giunta siano presenti, come assessori, marito e moglie.

Già in Commissione, procedendosi all'esame dei disegni di legge 1060 e 758, ebbi a rilevare la cosa, facendo espressa riserva di presentare in Aula la conseguente proposta di emendamento. Non l'ho fatto e non lo faccio. Non lo faccio, proprio perchè penso sia stato saggio il rilievo enunciato in Commissione dal collega senatore Petrone, nel senso che, data la esistenza del rilevato inconveniente, o, per essere più precisi, della rilevata lacuna legislativa, in molte leggi, la rettifica apportata in una sola di esse, e precisamente in quella oggi in discussione, avrebbe potuto dare buon giuoco a chi avesse voluto derivarne, con semplicistica ermeneutica fondata sui triti ditteri: *inclusio unius, exclusio alterius; ubi dixit voluit, ubi noluit tacuit*, la convalidazione di situazioni di evidente incompatibilità, le quali trovano in pratica una qualche soluzione, fondata sul buon senso.

Ma la cosa merita di essere seriamente considerata.

Ho voluto, tra ieri ed oggi, basandomi su una guida meramente mnemonica, riguardare alcune leggi nelle quali il riferimento ai rapporti di famiglia è assunto a causa di incompatibilità, o di ineleggibilità, o di limitazione, comunque, nell'esercizio di poteri o di diritti. Ed ho fatto scoperte veramente interessanti. Ne cito alcune, a titolo puramente esemplificativo.

L'articolo 51 del codice di procedura civile fa obbligo al giudice di astenersi se « egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori »; ricorre ancora l'obbligo dell'astensione se « egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione... di una delle parti o di alcuno dei difensori ». Ci si domanda: ora che agli uffici giudiziari possono essere assunti, e lo sono già, elementi del sesso femminile, gli obblighi di astensione (ed in parallelo, per effetto dell'articolo 52 dello stesso codice di procedura, la facoltà di ricsuzione) potranno ricorrere anche nel caso in cui le relazioni ed i rapporti avanti ricordati corrono non, come dice la legge, tra il giudice o la moglie di lui, ma tra il giudice o il marito di lei? Si potrà procedere per via di interpretazione estensiva? Mi pare di poterlo escludere: per quanto larghi si voglia essere nell'attribuzione di significato alla parola « moglie », mai e poi mai si potrà arrivare a comprendervi anche il significato di « marito ». Si potrà procedere per analogia? Parrebbe di sì. Ma potrebbe anche sostenersi che no. In fondo, le norme sulla astensione e sulla ricsuzione del giudice sono norme esclusive o limitative di poteri; sono norme eccezionali; come tali, non dovrebbero potersi estendere, in forza del divieto dell'articolo 14 delle preleggi, « oltre i casi e i tempi in esse espressi ».

P A C E . La *ratio legis*...

P A L U M B O . La *ratio legis* potrà consigliare di emanare una legge, ma non potrà valere a giustificazione di una analogia che è vietata dall'articolo 14 delle preleggi.

Altro esempio: l'articolo 18 della legge sull'ordinamento giudiziario fa divieto di assegnare magistrati giudicanti o requirenti nelle sedi nelle quali « i loro parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore, o, comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore ». Ebbene: il divieto di cui all'articolo ora richiamato deve valere anche in riferimento alla « moglie » o al « marito », deve valere, insomma, anche in riferimento al « coniuge » del magistrato? Evidentemente sì. Ma dalla legge non risulta. E sta in fatto che, come si hanno già, da quest'anno, donne, e quindi, possibilmente, « mogli » magistrati, si hanno, e da tempo ormai lontano, avvocati e procuratori, spesso valentissimi, appartenenti al gentil sesso.

L'articolo 19 della stessa legge sull'ordinamento giudiziario statuisce che « non possono far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali i parenti e gli affini sino al quarto grado incluso ». Potranno farne parte, invece, i coniugi, i quali, in quanto tali, non sono evidentemente nè parenti, nè affini?

Passando al campo della legislazione amministrativa, come non ricordare l'articolo 16 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto presidenziale del maggio 1960? Stabilisce, detto articolo, che non possono far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato. Così la legge. E i coniugi? Potranno far parte dello stesso Consiglio comunale? Parrebbe di sì, dato che la legge non li contempla, e l'analogia dovrebbe essere esclusa. Anzi, se sono vere certe notizie di stampa, pare che vi sia proprio una Amministrazione comunale, quella di Rimini, nella quale marito e moglie siedono nello stesso Consiglio comunale, ed anzi uno dei coniugi, appartenente a partito politico diverso da quello dell'altro, siede addirittura in Giunta municipale.

P A C E . Le belle famiglie italiane!

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La democrazia spinta al massimo grado.

P A L U M B O . Ma che la cosa possa essere causa di disfunzione dell'organo amministrativo comunale, non è chi non lo veda. E la mia esemplificazione, tratta, ripeto, da casi spigolati nelle leggi, in una affrettata indagine tra ieri ed oggi, potrebbe continuare.

In tale situazione, io non mi sento di proporre il necessario emendamento alla legge in discussione nel senso di includere tra i casi di ineleggibilità e di incompatibilità quelli derivanti dal rapporto di coniugio. Penso piuttosto che sia miglior partito segnalare al Governo, come faccio, la necessità di provvedere con apposita legge, a carattere generale, così che ne risultino eliminate tutte le situazioni abnormi esistenti o che possono venire a derivare dalla esistente lacuna legislativa.

La quale lacuna può anche avere una spiegazione; non certo, come qualcuno potrebbe insinuare, nella ignoranza del legislatore, portato a considerare, come si fa volgarmente dai laici del diritto, il rapporto di coniugio compreso tra quelli di parentela: la cosa sarebbe veramente offensiva. Una spiegazione va piuttosto ricercata nel fatto che solo di recente la donna è stata ammessa a coprire uffici pubblici, di nomina od elettivi, dai quali era rimasta per secoli esclusa. Del fatto nuovo le leggi non sempre han tenuto conto; anzi può dirsi che raramente ne abbiano tenuto conto. Da qui la lacuna, che è necessario colmare al più presto. E bisogna farlo con una norma generale, di non difficile formulazione, che valga ad includere il rapporto coniugale fra quei rapporti di famiglia, per i quali le leggi, generali o speciali, stabiliscono incompatibilità o ineleggibilità o, comunque, esclusione dalla possibilità di acquisto di diritti o limiti nel loro esercizio.

Altro rilievo di carattere tecnico: l'articolo 2 del disegno di legge esclude dall'eleggibilità a Presidente della Giunta provin-

ziale, anzitutto, « chi si trova in uno dei casi previsti dalla legge di ineleggibilità a consigliere o ad assessore provinciale ». Va fatto rilevare, a prima vista, che, dovendo il Presidente della Giunta, e così i componenti della medesima, essere eletti tra consiglieri provinciali (così risulta, infatti, dagli articoli 5 e 6 della legge 5 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali), non si vede come possa mai avvenire che la scelta del Presidente cada su un ineleggibile a consigliere provinciale, il quale, appunto perchè tale, non dovrebbe poter sedere in Consiglio.

Ed il rilievo sembra del tutto valido.

Potrebbe dirsi: si danno casi nei quali la causa di ineleggibilità è successiva all'elezione, e quando già il consigliere provinciale eletto era stato convalidato nella carica. Ma allora, in tali casi, quella che funziona come causa di ineleggibilità, dovrebbe, se successiva all'elezione, funzionare come causa di decadenza dalla carica. So bene che le leggi non sono chiare al riguardo; so bene che si fa confusione tra motivi di incompatibilità (che dovrebbero aprire l'adito all'esercizio di una opzione) e motivi di ineleggibilità; so bene che tutto questo campo della nostra legislazione, privo di sistematicità, di proprietà tecnica di linguaggio, di coordinamento, deve essere revisionato a fondo. Ed è questa la ragione per cui, fatto il rilievo, mi astengo dal trarne conseguenze che, nella specie, dovrebbero indurmi a proporre emendamenti. E solo mi auguro che le osservazioni fatte possano valere a richiamare all'attenzione del Governo l'esigenza, non più differibile, di riordinare questa materia, sfrondandola di norme non più compatibili con la situazione attuale delle occorrenze organizzative degli enti locali; dando sistematicità alla normativa sulle incompatibilità, le ineleggibilità, le decadenze; portando chiarezza e certezza lì dove oggi è confusione e dubbio, causa non infrequente di ingiustizia, e talvolta di arbitrio.

Apprezzo positivamente l'espressione usata nello stesso articolo 2 con la quale si dichiara ineleggibile alla carica di Presidente della Giunta provinciale « il ministro di un culto »; di un culto, e quindi di qual-

siasi culto, e non soltanto del culto cattolico. Si elimina così, ma soltanto per la carica di Presidente del Consiglio provinciale, quella situazione di incertezza e di dubbio che, quanto alla eleggibilità a consigliere comunale e, per effetto del richiamo contenuto all'articolo 8 della legge per la elezione dei Consigli provinciali, quanto anche all'eleggibilità a consigliere provinciale, nasce dalla disposizione dell'articolo 15, n. 1, del testo unico 1960, sulla composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali. In detto articolo si parla di « ecclesiastici e ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime eccetera... »; e la norma è stata quasi sempre intesa come riflettente soltanto gli ecclesiastici ed i ministri del culto cattolico. Il che pare non plausibile ed incongruo con quella che può pensarsi essere la causa giustificatrice della norma.

Mi astengo da altri rilievi che, pur sempre nel terreno puramente tecnico, potrebbero farsi. E concludo annunciando il voto favorevole dei senatori del Gruppo al quale appartengo. Voto favorevole che è però accompagnato da un formale invito al Governo, quell'invito che si desume dalle osservazioni sulle quali mi sono intrattenuto: di assoggettare sollecitamente a revisione radicale tutta la materia nella quale incide il provvedimento che ci accingiamo a votare. Portare in questa materia chiarezza e certezza contribuirà non poco a garantire il buon funzionamento degli organi degli enti locali: troppe disfunzioni si avvertono quotidianamente; non tutte, ovviamente, sono da ricondursi alla irregolare conformazione dei collegi amministrativi. Ma, intanto, incominciamo ad operare in questo settore. Sarà l'avvio a quella riforma degli ordinamenti locali che è nel programma del Governo e, soprattutto, nella viva attesa del Paese. (*Applausi dal centro-destra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Fabiani. Ne ha facoltà.

**F A B I A N I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli interventi che sono stati fatti su questo progetto di legge dai colle-

ghi che mi hanno preceduto confermano ciò che tante volte noi abbiamo detto, cioè che è assolutamente urgente una riforma di tutta la legge comunale e provinciale in modo da aggiornare e adeguare tutta la materia alla legge fondamentale dello Stato alla Costituzione repubblicana. Il sistema delle legghine che vengono a sanare certe situazioni insostenibili, anche se necessario in certe occasioni, è sempre un sistema sbagliato. Per tale motivo approfitto di questa circostanza per rivolgere, a nome del mio Gruppo, un pressante invito al Governo ad affrontare il problema della riforma della legge comunale e provinciale nel suo complesso, tenendo presente che provvedimenti di legge sono già stati presentati al Senato e alla Camera.

Il disegno di legge che abbiamo ora allo esame elimina, diciamo, uno stato anacronistico che contrasta, come è stato rilevato dai colleghi che mi hanno preceduto, con l'articolo 51 della Costituzione della Repubblica. Infatti vi sono molti casi di dipendenti dello Stato eletti assessori e presidenti di Giunte provinciali in contrasto con l'articolo 248 del testo unico della legge del 1915.

Insieme col collega Petrone, proprio per mettere fine a questo stato di cose, avevamo presentato il disegno di legge che porta il numero 758. Ora troviamo al nostro esame quest'altro disegno di legge già approvato dalla Camera d'iniziativa del Ministro dell'interno; siccome esso recepisce completamente il contenuto del disegno di legge numero 758 noi, in base alle osservazioni che ho fatto in precedenza, non possiamo che dichiararci d'accordo.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**GIRAUDO, relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore aveva soltanto intenzione di segnalare alla cortesia del signor Presidente un errore di stampa che vi è all'articolo 2, quarto punto, là

dove si parla di « fideiussori » anzichè di « fideiussore »; dopo di che si sarebbe rimesso volentieri alla relazione scritta se gli interventi che abbiamo sentito testè non esigessero anche da parte sua una brevissima valutazione. Tale valutazione mi trova sostanzialmente d'accordo con quanto si è detto in questi interventi e innanzitutto con quello del senatore Jannuzzi che, da quel sensibile giurista che è, ha toccato punti fondamentali della nostra legislazione ai fini di un orientamento preciso in questo campo così delicato. Egli si è riferito all'articolo 51 della Costituzione ed alle norme del nostro codice penale. Parlando dell'articolo 51 ci ha fatto intendere come la Costituzione, circa il tema della ineleggibilità e della incompatibilità, si riferisca ai requisiti della persona, non alla persona in se stessa, quando si tratta di valutarne la capacità giuridica a ricoprire una determinata carica pubblica. Sviluppando il suo discorso, egli ha posto il problema sulla attualità o meno dei motivi di ineleggibilità riferentisi a situazioni di parentela e di affinità, motivi che non valgono in tutte le situazioni, ma solo in alcune; valgono ad esempio nel caso delle cariche comunali o delle cariche provinciali; non valgono nel caso delle cariche parlamentari.

È un argomento importante su cui il Parlamento e il Governo dovranno riflettere, perchè non è da trascurare che se il motivo di parentela ha ancora oggi la sua ragion d'essere, per ragioni, diciamo così, di un sospetto spontaneo sul fatto che gli interessi tra parenti si possono tutelare meglio anche a spese dell'interesse pubblico, questo motivo non possa anche valere (mi pare egli dicesse), per motivi diversi, ad esempio nel caso del dipendente dello Stato che per un certo periodo cessa di essere tale, per diventare amministratore eletto nel Comune o nella Provincia.

Non è che con questo si debba venir meno al principio sancito dalla Costituzione, per cui tutti i cittadini sono uguali e tutti hanno diritto di potere essere non soltanto elettori, ma eletti quando esistano le condizioni necessarie. Si tratta di analizzare

le ragioni di opportunità che nel passato potevano essere di una certa natura e che oggi potrebbero essere diverse.

È un argomento importante, come importante è indubbiamente l'argomento sviluppato dal senatore Masciale, che si è soffermato soprattutto sui motivi di ineleggibilità e di incompatibilità: motivi che sono sviluppati soprattutto in dottrina, e non tradotti con la stessa chiarezza nelle leggi. Poichè le cose si muovono e cambiano, i motivi di ineleggibilità o di incompatibilità che erano validi un tempo possono oggi non giustificarsi più ed altri che non lo erano debbono invece essere presi in considerazione.

Penso che sono argomenti su cui il richiamo è più che utile al Governo ed al Parlamento. Altrettanto dovrei dire delle ragioni esposte dal senatore Palumbo. Anche egli si è richiamato all'esigenza di chiarezza su un tema così delicato e importante come quello della legittimità in chi copre pubbliche cariche, anche se ha subito dichiarato che le osservazioni che egli faceva non erano rivolte ad apportare modifiche a questo piccolo disegno di legge che ha soltanto lo scopo di adeguare ogni riferimento alla figura del Presidente dell'Amministrazione provinciale alle norme già vigenti per il sindaco. Però anch'egli ha sottolineato problemi e aspetti che noi dobbiamo considerare in vista di una riforma razionale più aderente ai principi della Costituzione. Egli ha parlato del rapporto di coniugio, che è ignorato dalla legge comunale e provinciale ed ha giustificato tale ignoranza col fatto che la donna è diventata, in sede politica, da poco tempo, pari all'uomo.

È indubbiamente una ragione. La Costituzione cammina lentamente non soltanto là dove è difficile applicarla, ma anche nei casi in cui difficoltà non ci sono. Noi portiamo sempre con noi un po' del passato; il passato vive talmente nel presente, anche quando ci sono imperativi come quelli della Costituzione, da non essere sempre facile l'avvertirli come prova il fatto che una cosa di questa importanza è sfuggita al Parlamento in tutti questi anni.

È certo che la figura del coniuge dovrà essere considerata, se i rapporti di parentela e di affinità dovranno restare nella legge come motivo di ineleggibilità.

Ha poi rilevato il senatore Palumbo la superfluità del primo punto dell'articolo 2, dove si dice che non può essere eletto presidente della Giunta provinciale chi si trova in uno dei casi previsti dalla legge per l'ineleggibilità a consigliere o ad assessore provinciale. La cosa è veramente ovvia e mi era già stata sottolineata in via breve da qualche collega. Gli è che questo disegno di legge ha talmente lo scopo di adeguarsi alle norme già esistenti, che si adegua anche in ciò perfettamente all'articolo 6 del testo unico 11 maggio 1960, che, al primo punto, prescrive che non può essere eletto a sindaco chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale. In sostanza il significato di questo comma è che, oltre alle ragioni di ineleggibilità previste per i consiglieri, vi sono altre ragioni di ineleggibilità da riferirsi alla figura del presidente della Provincia.

Detto questo, non avrei altro da aggiungere, se non far mia la preghiera che è stata rivolta da tutti gli intervenuti e particolarmente dal senatore Fabiani, presentatore insieme al senatore Petrone del disegno di legge assorbito da quello governativo, affinché il Governo, che ha già predisposto degli studi per la riforma della legge comunale e provinciale, tali studi provveda a portare avanti ed a concludere. Penso che la nuova legge comunale e provinciale dovrà essere fatta, se effettivamente si vuole realizzare l'ordinamento regionale, al momento della realizzazione di quest'ultimo ed in armonia con esso. Che se invece si dovesse ritardare ancora la costituzione delle Regioni a statuto ordinario occorrerà allora provvedere ad una legge di carattere generale, la quale disciplini organicamente tutta la materia delle illegittimità e delle incompatibilità alle varie cariche, in modo che non vi possano essere dubbi in un campo dove è così difficile applicare l'istituto della analogia. (*Applausi*).

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

**A M A D E I ,** *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il Governo, in verità, ha ben poco da dire sul disegno di legge in discussione, data la sua portata molto limitata. Ha solo da compiacersi con gli onorevoli senatori che sono intervenuti, cioè i senatori Jannuzzi, Masciale, Palumbo e Fabiani, i quali hanno portato, come sempre, un contributo notevole di arricchimento, soprattutto sul piano dell'impostazione teorica. Di tale contributo il Governo farà tesoro nella rielaborazione di tutta la legge comunale e provinciale. Il Governo si compiace altresì che queste osservazioni, queste critiche, questi rilievi non ostacolino il voto positivo sul disegno di legge. Questo è veramente ciò che interessa.

D'altra parte, ai rilievi che sono stati mossi ha già risposto perfettamente il bravissimo relatore, senatore Giraud, per cui la mia non sarebbe altro che una ripetizione.

Vorrei soltanto dire brevemente che sono giusti molte delle osservazioni, molte delle critiche e molti dei rilievi che sono stati fatti; sono rilievi che ho fatto anche io, fino a poco tempo fa, e sarebbe strano che oggi non dovessi accettarli e dividerli, soltanto perchè occupo un'altra posizione. È necessaria una riforma della nostra legge comunale e provinciale; non c'è dubbio. È necessaria perchè l'insieme di leggi che oggi esistono disorientano l'interprete, disorientano gli stessi operatori nel campo amministrativo, creano una serie di dubbi ai quali molte volte cerchiamo di ovviare con la presentazione di nuovi disegni di legge attraverso i quali vorremmo portare luce: spesso, però, avviene che anzichè portare luce si aumentano le tenebre. Questa volta direi che non è così, perchè il disegno di legge, quantunque di portata limitata, sana una data situazione che più delle altre appariva incoerente.

È giusto ciò che dice il senatore Jannuzzi; non potrebbe non esserci, d'altra parte,

nel riordino e nella stesura definitiva di una progettazione che il Governo si augura di portare al più presto all'esame del Parlamento, un adeguamento alle norme costituzionali (ho sentito richiamare opportunamente l'articolo 51); in verità questo disegno di legge non si discosta dalla linea del dettato costituzionale.

Anche giusto è il rilievo dell'adeguamento alle disposizioni del codice penale, perchè non si creino delle fratture o delle discordanze; perchè cioè non si raggiunga il risultato, non voluto, di gravare maggiormente su coloro che intendono accedere a queste cariche pubbliche, di quel che non si gravi per altri aspetti della stessa vita collettiva o della vita privata.

Giusto è anche il rilievo del senatore Palumbo, a proposito del coniugio. Posso qui dire che in un primitivo disegno di legge del Governo si era pensato di contemplare questa incompatibilità; poi si è avuto timore di complicare le cose, perchè la legge comunale non prevedeva questa incompatibilità e mettendola nella legge provinciale si poteva creare una casistica che avrebbe potuto recare qualche noia. Si è così pensato di aspettare un riordinamento della intera materia e di attenerci per ora alle norme della legge comunale, anche se ci rendiamo conto, ripeto, che talune osservazioni sono degne del massimo rispetto e della massima considerazione.

Così è anche da dirsi per le osservazioni del senatore Masciale e del senatore Fabiani, il quale ultimo mi fa piacere che abbia dato atto a noi di avere cercato di capire e di interpretare il disegno di legge d'iniziativa parlamentare, sia pure in questo campo così ristretto.

Per queste ragioni, e poichè nessuna parola in contrario si è mossa, malgrado le critiche e le osservazioni giuste che sono state fatte, invito gli onorevoli senatori a dare il loro voto favorevole al disegno di legge in esame.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 1060. Se ne dia lettura.

GRANZOTTO BASSO, *Segretario*:

Art. 1.

L'articolo 248 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non possono essere eletti ad assessori provinciali, nella stessa giunta, i fratelli, gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato ».

(È approvato).

Art. 2.

Non può essere eletto presidente della giunta provinciale:

chi si trova in uno dei casi previsti dalla legge di ineleggibilità a consigliere o ad assessore provinciale;

chi non ha reso il conto di una precedente gestione riguardante istituzioni della Provincia ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

il ministro di un culto;

chi sia ascendente o discendente, parente o affine sino al secondo grado del segretario generale, del ricevitore o tesoriere provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi provinciali o in qualunque modo loro fideiussori;

chi sia stato condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi o, per qualsiasi altro delitto, alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a' termini di legge.

Nei riguardi della deliberazione di nomina del presidente della giunta provinciale si applicano le disposizioni dettate, per la deliberazione di nomina del sindaco, dai commi sesto, settimo e ottavo dell'articolo 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

PRESIDENTE. Come ha già fatto presente il relatore, nel terz'ultimo comma di questo articolo occorre rettificare un errore di stampa, e precisamente alla parola « fideiussori » va sostituita la parola « fideiussore ». Con questa modifica formale metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 3.

GRANZOTTO BASSO, *Segretario*:

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il disegno di legge n. 758 è conseguentemente assorbito.

**Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente**

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: Deputati CERUTI Carlo e ARMATO; NANNUZZI. — « Soppressione dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato » (1342), già deferito a detta Commissione in sede referente.

**Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania relativo alla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e di altre denominazioni geografiche, concluso a Bonn il 23 luglio 1963 con annessi Protocollo in pari data e Scambio di Note effettuato a Bonn il 14 maggio 1964 » (1229)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania relativo alla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e di altre denominazioni geografiche, concluso a Bonn il 23 luglio 1963 con annessi Protocollo in pari data e Scambio di Note effettuato a Bonn il 14 maggio 1964 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**P I A S E N T I** *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli Sottosegretari, non avrei neanche preso la parola in questa circostanza, rimettendomi semplicemente alla relazione scritta, se non fosse per dare qualche rilievo all'importanza dell'accordo del 23 luglio 1963, oggetto della nostra ratifica.

Noi abbiamo qui un accordo di carattere commerciale tendente a dare maggiore correttezza e lealtà agli scambi tra l'Italia e la Germania federale mediante una formula che assicuri — leggo dalla mia relazione scritta — « in modo efficace la protezione dei prodotti naturali e manufatti originari del territorio dell'altro Stato contro la concorrenza sleale nel commercio, o una protezione efficace alle denominazioni ». Gli allegati all'Accordo contengono tutte le denominazioni delle merci che finora si sono potute elencare: non si tratta soltanto di prodotti di carattere enologico e lattiero-caseario, ma anche di prodotti manifatturieri, di artigianato e così via.

Vi sono in questo Accordo alcuni punti positivi che brevissimamente vorrei mettere in rilievo. Il primo è rappresentato dal fatto che gli elenchi di cui ho fatto cenno restano aperti, onde si possano aggiornare e completare a seconda delle osservazioni che verranno fatte da un'apposita Commissione mista, la cui costituzione pare a me costituisca un altro elemento di giudizio favorevole sull'Accordo in esame. Tale Commissione mista permanente — ecco un terzo elemento positivo — si occuperà anche della protezione dei brevetti industriali.

Onorevoli senatori, come dicevo poc'anzi, l'evidente opportunità di regolare, su una base di assoluta correttezza commerciale, gli interscambi con la Repubblica federale tedesca, avrebbe anche reso superflua una mia ulteriore illustrazione; ma l'ho fatta volentieri perchè mi pareva, ripeto, che meritasse una parola di particolare riguardo questo Accordo, per l'ampiezza di prospettive commerciali che ci apre davanti, in una luce di maggiore serietà che non potrà che giovare ad entrambi i Paesi.

Vi invito pertanto, onorevoli colleghi, ad esprimere voto favorevole a questo disegno di legge di ratifica.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

\* **L U P I S**, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo si associa alla relazione del senatore Piasenti e lo ringrazia per le ulteriori puntualizzazioni che ha voluto fare in ordine a questo disegno di legge, di cui il Governo raccomanda l'approvazione al Senato.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo allora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

**G R A N Z O T T O B A S S O**, *Segretario:*

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica

Italiana e la Repubblica federale di Germania relativo alla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e di altre denominazioni geografiche, concluso a Bonn il 23 luglio 1963, con annessi Protocollo in pari data e Scambio di Note effettuato a Bonn il 14 maggio 1964.

(È approvato).

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, al Protocollo e allo Scambio di Note di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 13 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione del terzo e del quarto Protocollo di proroga dell'Accordo di Meyrin del 1° dicembre 1960, istitutivo di una Commissione preparatoria per la collaborazione europea nel campo delle ricerche spaziali, firmati a Parigi rispettivamente il 21 giugno 1963 ed il 13 dicembre 1963 » (1270) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione del terzo e del quarto Protocollo di proroga dell'Accordo di Meyrin del 1° dicembre 1960, istitutivo di una Commissione preparatoria per la collaborazione europea nel campo delle ricerche spaziali, firmati a Parigi rispettivamente il 21 giugno 1963 ed il 13 dicembre 1963 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mencaraglia. Ne ha facoltà.

**MENCARAGLIA.** Signor Presidente, non farò un lungo discorso di merito sul contenuto di questo disegno di legge, anche perchè da questi banchi il significato della nostra partecipazione agli istituti regolati da questa Convenzione è stato ampiamente illustrato — sarebbe forse più esatto dire denunciato — dal senatore Bartesaghi.

Vorrei soltanto esprimere il mio rammarico, e non vorrei essere frainteso dall'onorevole Sottosegretario, che non sia presente il Ministro degli esteri. Noi approviamo difatti, in sua assenza, un provvedimento contro il quale egli ha avuto occasione di pronunciarsi in sede di Commissione degli affari esteri del Senato della Repubblica, nella sua introduzione alla discussione per il bilancio. Il resoconto stenografico non ne serba traccia, eppure in quell'occasione il Ministro degli affari esteri ebbe a dichiarare che, considerando interlocutorio e limitato il bilancio del suo Dicastero riteneva — e riteneva suo dovere dichiararlo in Commissione — che non tutte le spese imputate su questo bilancio fossero spese politicamente utili. Si espresse anche in modo ironico contro le spese che vengono effettuate per fare dei lanci che da lui, non so se ricordo esattamente, venivano definiti dei giuochi.

Mi sia permesso, a questo proposito, fare una piccola divagazione, onorevole Presidente. Ho già detto che nel verbale della discussione di quella seduta di tali osservazioni dell'onorevole Ministro degli esteri non rimane traccia. Non mi si contesti quindi domani di aver detto cose che non possono essere controllate se non in linea indiretta. Infatti, mentre si toglieva dal verbale questa dichiarazione, non è stata, per disavventura, soppressa la parte della risposta data dal Ministro degli esteri alcuni giorni dopo ai membri della Commissione che erano intervenuti sul bilancio, che dice così: « Ieri mi permisi di richiamare la loro attenzione sul fatto che i fondi dobbiamo andare a cercarli noi stessi nell'ambito del Ministero ». Ora, trattandosi proprio della parte che conteneva l'osservazione so-

pra detta, essa è interamente scomparsa dal verbale della prima seduta. Opportunamente quindi, onorevole Presidente, l'Ufficio di presidenza ha precisato ai Ministri e ai colleghi che senatori e membri del Governo possono apportare al resoconto dei loro discorsi soltanto correzioni di carattere strettamente formale. Non dico che in questo caso sia stata apportata una correzione di carattere politico, tuttavia una solida correzione di contenuto è stata apportata. Che cosa proponiamo, in concreto, all'onorevole Sottosegretario e al Governo che egli rappresenta? Capisco bene che non si può chiedere di dissociare il nostro Paese dagli accordi di Meyrin, nè di cancellare il contributo che si è in conseguenza imposto sul nostro bilancio, ma almeno si tenga conto delle osservazioni che, pur non rimanendo a verbale, rimangono nella

nostra memoria e che sono state fatte dal Ministro degli affari esteri onorevole Fanfani. È possibile che, per i bilanci a venire, spese di questo tipo non siano più iscritte sul bilancio degli affari esteri? Si tratta di esperimenti per il lancio di missili italiani da basi militari che nostre non sono, in Sardegna, recanti strumenti sperimentali che sono nostri e di altre Potenze e che hanno finalità scientifiche e spesso scientifico-militari. Ora, non si capisce bene perchè attività che, anche se non direttamente militari, tuttavia, in una situazione come quella in cui viviamo, in questa direzione tendono, vengano imputate a un bilancio su cui dovrebbe appoggiarsi una politica, la nostra politica estera, che dovrebbe essere improntata non alla ricerca di strumenti per la guerra, ma alla ricerca di iniziative e di possibilità politiche per la pace.

## Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue MENCARAGLIA). Per questo motivo, chiedo al Sottosegretario di volersi, almeno personalmente, impegnare di fronte al Senato non dico a fare propria, ma a prendere in buon esame tale proposta, come segno della volontà di rendere per l'avvenire disponibili le relative, pur minime, disponibilità per altre iniziative, o anche per strumenti di iniziativa per una politica estera positiva del nostro Paese.

Se l'onorevole Sottosegretario vorrà dichiararsi concorde in questa direzione, vorremmo fin d'ora esprimergli il nostro ringraziamento.

### Presentazione di disegno di legge

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Modifiche agli articoli 41, 31 e 35 dell'ordinamento delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196 » (1477).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione del predetto disegno di legge.

### Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1270. È iscritto a parlare il senatore Albarello. Ne ha facoltà.

A L B A R E L L O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, spesse volte, nell'esami-

nare questi strumenti di ratifica, noi ci fermiamo al merito dei provvedimenti stessi e non poniamo sufficiente attenzione alle procedure che vengono seguite e ai ritardi ingiustificati che dobbiamo lamentare. A questo proposito io debbo ricordare che il nostro Gruppo ha votato favorevolmente alla proposta di istituzione dell'ESRO e, prima ancora, della COPERS.

Ma è necessaria, mi pare, un'osservazione preliminare. L'articolo 3 dell'accordo di Meyrin del 1° dicembre 1960, entrato in vigore il 25 febbraio 1961, diceva che la Commissione preparatoria per la collaborazione europea nel campo delle ricerche spaziali avrebbe dovuto durare al massimo un anno, cioè avrebbe dovuto finire i suoi lavori al massimo il 26 febbraio 1962. Ed allora abbiamo subito davanti il quadro del modo di procedere dei vari Stati contraenti di queste convenzioni internazionali. Non vi è stata una sola proroga: il primo protocollo di proroga del 21 febbraio 1962, il secondo è del 25 novembre 1962, il terzo e il quarto, di cui stiamo trattando, sono rispettivamente del 21 giugno 1963 e del 13 dicembre 1963; senza contare che noi discutiamo della ratifica il 9 dicembre 1965, quando già da gran tempo la Commissione si è sciolta e al suo posto, il 14 giugno 1962, è subentrato l'organismo regolare, l'ESRO, la cui ratifica è stata da noi approvata il 27 gennaio 1965. Ora, signor Presidente, balza subito agli occhi la irregolarità della procedura. In questo progetto che ci viene così diligentemente illustrato dal senatore Morino, tra l'altro, è detto che l'Italia deve versare dei fondi alla COPERS, a questa Commissione preparatoria che non c'è più e non deve versare i fondi delle ultime due proroghe ma anche quelli della prima e della seconda proroga. E giustamente il senatore Morino, nel suo diligente studio, ci dice anche che sono in corso le procedure per i versamenti di queste somme. Quindi non c'è più la Commissione preparatoria. L'Italia non ha ancora versato un soldo: sono in corso le procedure per versarli; non c'è più l'ente al quale versare questi soldi, vi è solo l'ESRO che dovrebbe avere la facoltà di incassare i crediti esi-

gibili maturati durante il permanere in vita della Commissione preparatoria.

Non credo che siano necessarie molte parole per spiegare che dal modo stesso come procedono le cose si evince una realtà molto sconcertante e cioè che il nostro Ministero degli esteri non ha nessun rispetto nè della Camera nè del Senato; fa e disfa per conto suo e da noi si portano le cose fatte quando sono già finite da gran tempo. Quindi quale possibilità di controllo, di intervento abbiamo noi quando ci portano delle ratifiche il 9 dicembre 1965 per delle convenzioni che sono state firmate il 21 giugno 1963 e il 13 dicembre 1963? Ecco uno degli esempi delle disfunzioni, dei mancati collegamenti tra il nostro Potere esecutivo e le Assemblee legislative. Ma questo, onorevoli colleghi, non è un fatto che riguardi la sola COPERS, la sola Commissione o la sola ESRO; per tutta l'attività europeistica si deve lamentare questo andazzo. Abbiamo visto il MEC, abbiamo visto l'ELDO, abbiamo visto l'Euratom; ed ho qui a proposito dell'Euratom il prezioso articolo del professor Felice Ippolito. Giustamente il professor Ippolito chiama questa l'ora della verità dell'Euratom e in fondo dice che ogni Nazione fa per conto suo e questi organismi europeistici ci sono soltanto perchè vi sono dei funzionari che prendono degli stipendi lautissimi; queste Commissioni europeistiche ci sono per ridistribuire ad ogni Nazione i fondi che ricevono, ma praticamente che vi sia un qualcosa di comune non è più possibile affermarlo. E allora se questo è il caso dell'ESRO, se questo è il caso dell'ELDO, se questo è il caso del MEC, se questo è il caso della CECA e dell'Euratom, bisogna dire una parola generale su questi problemi e pretendere che il Parlamento abbia la facoltà e la possibilità di entrare nel merito e di esercitare un effettivo controllo.

Quando si è parlato della ratifica dell'ESRO, il 27 gennaio del 1965 in questa Aula era stato chiesto perlomeno che venissero fornite delle relazioni al Parlamento sull'attività dell'organismo che si andava ad approvare. Io, prima di venire in quest'Aula, ho educatamente chiesto al nostro relatore senatore Morino se queste relazio-

ni ci sono, ed anche egli ha dovuto confessare che le relazioni non ci sono. Perciò noi approviamo degli organismi, noi diciamo che l'Italia deve spendere dei soldi, e non sappiamo nè come nè quando nè da chi vengono spesi. E allora, giacchè vedo qui presente il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, vorrei chiedere a lui se, quando la Francia ha lanciato il suo satellite spaziale « A-1 », questo lancio è avvenuto nel quadro degli studi ESRO europei o è stato un lancio nazionale, fatto dalla Francia per conto suo. Seconda domanda: quando la Francia ha adoperato il *relais* sovietico « Mornia 1° » per le trasmissioni televisive a colori, ha fatto questo nel quadro dell'ESRO, oppure l'ESRO non c'entra affatto? Perchè allora siamo allo stesso punto che denunciava Felice Ippolito, cioè questi organismi ci sono ma ognuno va per conto suo; allora noi ne abbiamo la prova provata.

E per il satellite « San Marco », l'Italia ha agito nel quadro dell'ESRO oppure per conto suo?

Io credo che queste siano domande più che legittime, perchè si dice che prima dobbiamo spendere 84 milioni, poi altri 84, ed infine altri 147, per un ente che non c'è più, a favore di un ente che dovrebbe ereditare questi crediti esigibili. Ma io credo che prima di tutto, per chiedere al Senato che dia un voto favorevole, il Sottosegretario dovrebbe dirci che cosa ha fatto questo ESRO e prima cosa ha fatto la COPERS, come hanno speso i soldi, dove sono andati a finire tali denari, quali iniziative hanno preso. È vero che il senatore Morino ci dice che sono state date all'Italia delle lucrose commesse in campo elettronico, per un miliardo. Va bene, ma quali sono le ditte che hanno usufruito di queste commesse, a che cosa hanno servito queste apparecchiature elettroniche, qual è il piano che ha l'ESRO, e che prima aveva la COPERS, nel quadro della cooperazione spaziale europea?

Credo che queste siano domande legittime; comunque, allo stato delle cose, mentre abbiamo votato a favore dell'ESRO, di fronte a questi ritardi veramente spiacevoli e che denotano una disorganizzazione, una sciatteria nell'attività del Ministero de-

gli esteri che non si può assolutamente approvare, noi diciamo che il Gruppo dei socialisti unitari si asterrà dall'approvazione di questo disegno di legge, proprio perchè non ci sono fornite delle garanzie circa una spesa oculata dei fondi messi dal nostro Paese a disposizione di questi organismi europei.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**M O R I N O , relatore.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, le imprese spaziali che negli anni 1950-60 hanno caratterizzato la pacifica competizione tra Stati Uniti ed Unione Sovietica hanno dimostrato la loro validità, non solo, ma la necessità di intensificare la ricerca scientifica e tecnologica spaziale.

Data l'importanza, da tutti riconosciuta, di tale ricerca, gli scienziati europei suggerirono ai rispettivi Governi di estendere la collaborazione europea anche al sistema della ricerca spaziale.

Il Governo elvetico, nel 1960, si rese appunto interprete di tale aspirazione e dal mese di novembre invitò i rappresentanti di alcuni Governi a Meyrin per esaminare la possibilità di una collaborazione. In quella sede fu riconosciuta la fondatezza delle argomentazioni e si arrivò al cosiddetto accordo di Meyrin firmato nel mese di dicembre del 1960 dai rappresentanti della Germania occidentale, del Belgio, della Danimarca, della Spagna, della Francia, dell'Italia, della Norvegia, dei Paesi Bassi, della Gran Bretagna, della Svezia e della Svizzera. Da qui venne appunto costituita una Commissione preparatoria con il preciso compito di studiare le modalità per la esecuzione ed il funzionamento di una organizzazione europea di collaborazione nel settore delle ricerche spaziali.

COPERS venne chiamata tale Commissione che avrebbe dovuto predisporre un progetto di convenzione per mettere a punto un programma orientativo dei lavori; l'organizzazione avrebbe dovuto svolgere e cal-

colare il relativo onere finanziario che la realizzazione del programma avrebbe comportato.

La COPERS iniziò i suoi lavori nel 1961. Qui devo dare atto al collega Albarello della precisione con cui ha riportato le date delle proroghe. Il relatore, in effetti, si unisce in un certo senso alla protesta del senatore Albarello, in quanto altre volte abbiamo dovuto lamentare, in Commissione, il fatto che pervengano alla Commissione stessa determinati disegni di legge o determinate convenzioni da ratificare quando già nel tempo esse sono state superate.

La COPERS, ripeto, iniziò i suoi lavori nel 1961, avendo la durata massima di un anno. In pratica l'accordo in vigore dal 25 febbraio 1961 doveva scadere il 26 febbraio 1962. Si ebbe una proroga di un altro anno con un protocollo aggiuntivo fino al 25 febbraio 1963.

Tale primo protocollo venne firmato a Parigi il 21 febbraio 1962 e ratificato dall'Italia con legge n. 889 del 19 novembre 1964. Con detta ratifica ci siamo impegnati a versare un contributo addizionale di lire 83.657.250 pari al 10,45 per cento del totale del contributo per il finanziamento della COPERS dal 26 febbraio 1962 al 25 febbraio 1963.

La convenzione istitutiva dell'ESRO, ossia dell'Organizzazione europea per le ricerche spaziali, venne firmata il 14 giugno 1962. In vista dell'impossibilità del verificarsi delle condizioni necessarie per l'entrata in vigore della Convenzione istitutiva dell'ESRO prima del febbraio 1963, il 23 novembre 1962 venne firmato un secondo protocollo di proroga con il quale veniva estesa la validità dell'accordo di Meyrin dal 25 febbraio 1963 al 30 giugno 1963. Anche tale secondo protocollo venne ratificato dal nostro Paese con legge n. 889 del 12 settembre 1964.

Purtroppo le procedure da espletare hanno richiesto molto più tempo del previsto perchè la costituzione preveneiva dell'ESRO entrasse in vigore. Furono necessarie altre proroghe. Un terzo protocollo estese la validità dell'accordo fino al 31 dicembre 1963 ed un quarto protocollo provvide ad estendere altra proroga dal 31 dicembre 1963 al 31 marzo 1964. Il terzo protocollo di proro-

ga, come del resto il primo ed il secondo, prevede un contributo dei Paesi firmatari per far funzionare la Commissione preparatoria. L'Italia doveva partecipare con il versamento del contributo di lire 147.500.000 per il quale è già stata da tempo reperita la copertura necessaria. Nessun onere invece comporta l'esecuzione del quarto e quinto protocollo di proroga.

In via conclusiva è da rilevare che la Commissione preparatoria per la costituzione dell'ESRO, avvenuta, come già detto, nel giugno 1962, ha assolto il suo mandato e pertanto sono venute meno le ragioni della sua esistenza. E l'ESRO, d'altra parte, costituisce la logica continuazione della COPERS.

In materia, anche per dare soddisfazione al senatore Albarello — come giustamente ha diritto di pretendere — dalle informazioni che ho potuto assumere sull'attività dell'ESRO, che, dobbiamo essere sinceri, ha trovato la sua applicazione soltanto nell'aprile 1964, posso dire che l'attività dell'ESRO si è esplicata nella costruzione di un gruppo centro-spaziale in Olanda, di un centro di tecnologia spaziale, che sarà inaugurato nella primavera prossima, di un centro per l'analisi di dati, con sede in Germania e nella creazione di un poligono per il lancio di « polaris », che verrà inaugurato in Svezia entro l'autunno dell'anno prossimo. È stata inoltre iniziata una serie di lanci di razzi sonda nell'atmosfera nel poligono sardo di Salto di Quirra: proprio l'altro ieri si è avuto il lancio di uno di questi razzi. L'ESRO si occupa inoltre di misure di controllo ed a partire dal gennaio 1966 avremo la creazione di un Centro di ricerche spaziali nella zona di Frascati.

Per quanto riguarda le commesse, e circa le richieste che sono state avanzate dal senatore Albarello, possiamo precisare che da allora ad oggi le commesse che sono state fornite ai vari Paesi sotto il profilo industriale e sotto il profilo scientifico ammontano, per quanto riguarda l'Italia, a 2 miliardi e 500 milioni. Circa le società — sono in grado di fornire anche questi dati al senatore Albarello ed agli altri colleghi — le commesse sono state passate alla società

« Officine Galileo », alla « Vitro Selenia », alla « Selenia », alla « Saben » del gruppo « Montecatini », alla « Contraves » e alla Università di Roma.

Per quanto riguarda i contributi che sono stati versati, tenuto conto della COPERS e tenuto conto di quel che riguarda la ESRO, facendo il totale risulta che non viene superata la somma di lire 1 miliardo e 900 milioni.

Penso di poter chiedere al Senato l'approvazione del disegno di legge in esame. *(Applausi dal centro)*.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

\* **L U P I S**, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, non avrei nulla da aggiungere alla relazione esauriente e completa del senatore Morino. Ho però il dovere di rispondere ad alcune osservazioni che sono state sollevate, soprattutto a quelle del senatore Mencaraglia. Egli si riferisce ad una discussione che si è avuta, in sede di Commissione affari esteri del Senato, sul bilancio degli esteri; il fatto che in quella occasione il Ministro degli esteri abbia potuto fare delle osservazioni dicendo che alcune di queste spese dovrebbero non pesare sul Ministero degli esteri ma dovrebbero essere attribuite ad altri Dicasteri, non toglie nulla per quanto riguarda la presentazione di questo disegno di legge, che è anteriore a questa osservazione del Ministro degli esteri in Commissione.

Comunque, terrò conto della sua osservazione, senatore Mencaraglia, per vedere di riesaminare tutti questi disegni di legge che si riferiscono a progetti specifici, tecnici, e non a veri strumenti di carattere diplomatico.

Per quanto riguarda il senatore Albarello, debbo dire che il ritardo è dovuto anche al fatto che per questi disegni di legge sono necessarie le coperture e, per esempio, la copertura per questo disegno di legge noi l'abbiamo avuta solo con telegramma del 10 dicembre 1964, col quale veniva

autorizzata questa spesa. È evidente che ciò ha contribuito anche a un ulteriore ritardo nella presentazione del disegno di legge. Cercheremo di fare in modo — così abbiamo fatto finora e faremo nel futuro — che questi disegni di legge vengano presentati e approvati nel più breve tempo possibile, e non con il ritardo che lei giustamente ha rilevato.

Per quanto concerne il merito non ho niente da aggiungere e mi riporto all'ampia relazione del senatore Morino, mi associo alla sua conclusione e raccomando al Senato l'approvazione del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

**G R A N Z O T T O B A S S O**, *Segretario:*

**Art. 1.**

Sono approvati il terzo ed il quarto Protocollo di proroga dell'Accordo di Meyrin del 1° dicembre 1960, istitutivo di una Commissione preparatoria per la collaborazione europea nel campo delle ricerche spaziali, firmati a Parigi rispettivamente il 21 giugno 1963 ed il 13 dicembre 1963.

*(È approvato).*

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, degli articoli 3 e 4 dei Protocolli stessi.

*(È approvato).*

**Art. 3.**

In deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, all'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per lire 147 milioni 500 mila a carico dello stanziamento di cui al capitolo 574 dello stato

di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

**P R E S I D E N T E .** Passeremo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore D'Andrea. Ne ha facoltà.

**D' A N D R E A .** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, noi liberali siamo favorevoli qui in Aula, come siamo stati favorevoli in Commissione, a questo disegno di legge perchè riteniamo che l'Italia non si possa sottrarre al processo tecnologico che investe tutti i Paesi del mondo. Il fatto che noi arriviamo in ritardo, il fatto che si debba procedere per proroghe successive, dimostra le necessità di affrettare l'approvazione di questo disegno di legge e di non ritardarla o impedirli. Sono gli ambienti scientifici e industriali che hanno richiesto una Commissione preparatoria incaricata di studiare la possibilità di creare un'organizzazione europea di collaborazione nel campo delle ricerche spaziali. Noi, ripeto, arriviamo buoni ultimi ad approvare quello che è stato già sottoscritto ed approvato da Francia, Gran Bretagna, Germania, Svizzera, Svezia, Belgio, Olanda, Spagna e Danimarca. Come si vede, si tratta di un processo generale che è ritenuto assolutamente necessario da tutti i Paesi.

Più che il contenuto in sè del disegno di legge bisogna riguardare l'incoraggiamento al processo tecnologico che occupa oggi tutto il mondo, processo che raddoppia le possibilità dei vari Paesi. Per esempio, si fa generalmente notare nella pubblicistica che gli Stati Uniti d'America, per il processo della tecnica, oggi contano quanto due Americhe rispetto al 1945.

Per questi motivi, signor Presidente, noi del Gruppo liberale approviamo con soddisfazione questo disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi altri iscritti a parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

**Approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 1470**

**D E L U C A A N G E L O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

\* **D E L U C A A N G E L O .** Signor Presidente, parlo a nome della 5ª Commissione che a mio mezzo la prega di proporre all'Assemblea la procedura urgentissima per il disegno di legge n. 1470 recante: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1966 ».

La 5ª Commissione ha ultimato l'esame di questo disegno di legge soltanto mezz'ora fa. Ritengo che l'imminenza della data del 31 dicembre e particolarmente l'approssimarsi delle feste natalizie rendano superflua l'illustrazione di questa richiesta di procedura urgentissima.

Vorrei altresì pregarla, signor Presidente, nel caso in cui la richiesta venga accolta, di porre, se possibile, questo disegno di legge all'ordine del giorno della seduta di domani.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Angelo De Luca è approvata. Il disegno di legge n. 1470 sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente le misure da prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa occidentale per permettere all'Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4**

**del Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli di Parigi del 23 ottobre 1954, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957 » (1290-Urgenza)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente le misure da prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa occidentale per permettere all'Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4 del Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli di Parigi del 23 ottobre 1954, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mencaraglia. Ne ha facoltà.

M E N C A R A G L I A . È da ritenere, signor Presidente, che per la ratifica di questo disegno di legge avrebbe potuto difficilmente darsi una congiuntura più sfavorevole. Siamo chiamati a discutere del controllo di armamenti convenzionali, nei limiti che sono esposti e nella convenzione e nella relazione che introduce il disegno di legge, mentre grave è l'allarme per le rivelazioni che sono state portate drammaticamente davanti alla pubblica opinione sull'esistenza di un arsenale di testate atomi che in Italia, sulla presenza, negli *hangars* della Repubblica Federale tedesca, di bombardieri pronti a partire con il loro carico di armi atomiche. Questo è il problema che noi dovremmo discutere finalmente, signor Presidente, onorevole Sottosegretario e onorevoli colleghi, fino in fondo, perchè mentre nelle Aule del Senato e della Camera dei deputati echeggiano ancora le affermazioni debolmente ottimiste del Presidente del Consiglio dei ministri, facente funzione di Ministro degli affari esteri, ancora una volta, a brevissima distanza di tempo, esse sono smentite da una realtà dura e vicina, della quale dobbiamo tener conto anche discutendo un disegno di legge di ratifica di questo tipo, se non vogliamo staccare il Parlamento dalla realtà del nostro Paese.

È possibile che discutendo dopo otto anni questa convenzione non si voglia capire che le situazioni sono cambiate, che i pericoli sono diversi, che i rapporti tra gli stessi Stati i cui interessi sono investiti da questa convenzione sono mutati o rotti? Come si può non capire questo e nascondere dietro un velo di belle frasi e di ricercate parole una realtà che è così diversa e così minacciosa? Oggi, tuttavia, noi abbiamo al nostro esame questo disegno di legge. Mi si può obiettare che non si discute delle dichiarazioni di MacNamara o delle rivelazioni di un periodico tedesco sulla minaccia vicina per il nostro Paese, per l'Europa e per la pace del mondo, ma si discute questo disegno di legge di ratifica. Ma almeno non si presenti questo ritardato strumento di ratifica con parole come quelle con le quali è stato presentato. Questa è una offesa al Parlamento italiano! Non si può dire in Parlamento quello che non si oserrebbe dire in nessun'altra sede, e cioè che esso rappresenta « un sistema di limitazione degli armamenti assoggettato a un effettivo controllo sovranazionale ». Sfidiamo chiunque a dimostrare che questo è vero! Attuiamo controlli sovranazionali, facciamo qualche cosa di serio, diciamo, come Parlamento italiano, come Senato, che cosa intendiamo per controllo degli armamenti, rispondiamo all'appello che ci siamo sentiti rivolgere in questo senso dall'attuale Ministro degli affari esteri, che ci ha ripetuto anche recentemente come una politica estera debba nascere dal Parlamento italiano e non da organismi tecnocratici e da interessi estranei al nostro Paese e alle sue stesse strutture! Vogliamo sapere che cosa vuol dire l'espressione « limitazione degli armamenti convenzionalmente imposti ». Si tratta di armamenti convenzionali o di limitazioni che si impongono per convenzione? Che cosa vogliono dire queste parole? Con questo disegno di legge si impegna il nostro Paese, con tutte le implicazioni che comporta, e non possiamo approvarlo senza avere determinati chiarimenti. Quando si chiede di conoscere la verità, c'è un Ministro della difesa che ci dice: voi fate dello spionaggio. Ci sia permesso dire che voi, presentandoci un disegno di legge

come questo, con queste giustificazioni, fatte del contrabbando. Bisogna andare in fondo alle cose.

Si riconosce che vi sono Paesi, come la Repubblica federale tedesca, per i quali vi è divieto assoluto di costruire armi e strumenti bellici di determinati tipi, e si ignora che la Germania oggi è in possesso di questi strumenti bellici, li costruisca o no. Questa è la sua politica: o ottenerli o costruirli. E poi, se li costruisce, dove li costruisce? Che cosa c'è di vero, per esempio, in quanto si afferma di industrie italiane che lavorano per la ricerca nucleare della Repubblica federale tedesca?

Dobbiamo andare in fondo alle cose con maggiore chiarezza. Anzitutto si pone un problema di rispetto del Parlamento: prima di ratificare questa legge noi riteniamo che il Senato debba vedere i documenti sui quali questa legge è basata. Vogliamo vedere, per esempio, il rapporto del Presidente della Commissione difesa e armamenti dell'Assemblea dell'Unione europea occidentale, il signor Kliesing; vogliamo leggere questo rapporto, che ci aiuterà a risolvere la seconda questione, a vedere cioè, al di là delle belle dichiarazioni sulle finalità scientifiche di istituti come l'ESRO e l'ELDO, che cosa c'è sotto. Sotto ci sono interessi che non si confessano perchè non si ritiene di poterli confessare. A meno che l'onorevole relatore, anche su questo disegno di legge, non risponda citando un elenco preciso come quello che gli è stato preparato per rispondere a coloro che sono intervenuti sul disegno di legge che abbiamo esaminato prima di questo, cioè ci dica quali ditte, quali fabbriche di armi sono interessate all'approvazione di questo strumento di ratifica, almeno in alcuni Paesi della nostra Europa (la Francia non ha ancora ratificato questa convenzione, ed è difficile prevedere che la ratifichi); a meno che, cioè, il relatore non ci dica che si tratta di salvaguardare determinate industrie a svantaggio di altre, o per lo meno l'industria tedesca a svantaggio di questa o quest'altra. Ci si dica, insomma, che cosa c'è sotto oppure si rinvi, in modo da poter avere tutti gli elementi che possono servire al Senato per

dare un voto consapevole, per esprimere un parere maturato, e non per approvare il provvedimento sulla base di parole, belle se si vuole, retoriche senza dubbio, ma che non trovano fondamento nella realtà, ed anzi la contraddicono, perchè la realtà è ben più grave, pesante e meno pulita di quanto non sia la fraseologia che viene usata per nasconderla.

Signor Presidente, io le chiedo scusa, forse ho usato parole troppo grosse per una cosa in sé così piccola: ma sono parole che nascono proprio dal rapporto che esiste tra la grettezza degli interessi nascosti e tutelati da questo provvedimento e la drammaticità di una situazione che esige quel vero e proprio controllo degli armamenti al quale si dice che deve tendere la nostra politica estera ma che non si interviene sufficientemente ad imporre quando, contro la conclamata volontà del Parlamento, il Ministro della difesa introduce nel nostro Paese, senza rispetto nè del Parlamento nè della Costituzione, le armi più pericolose e terribili che condizionano pericolosamente anche gli sviluppi della nostra politica estera. Ecco perchè, anche discutendo di un provvedimento così limitato nello spazio politico, noi sentiamo il bisogno di situarlo nella contraddizione, che deve essere superata, tra quelle che sono le esigenze e le aspirazioni del Paese e la politica estera dell'attuale Governo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Battino Vittorelli. Ne ha facoltà.

**B A T T I N O V I T T O R E L L I .** Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevoli colleghi, questo provvedimento di ratifica ha uno scopo estremamente limitato e credo sia buon costume, nella critica ad un atto politico, rivolgerla all'atto politico nei limiti entro i quali questo atto è contenuto.

Credo che in tutti i settori di questo ramo del Parlamento vi sia una comune preoccupazione per le notizie che si sono lette sulla stampa in questi giorni attorno ad un pe-

ricolo di disseminazione di armamenti atomici, soprattutto nella Repubblica federale tedesca, e siamo tutti ansiosi di conoscere dalle fonti più autorevoli i particolari in merito a queste notizie.

Ma nel caso nostro non si tratta di disseminazione di armi atomiche nella Repubblica federale tedesca. Lo scopo di questa convenzione è assai più limitato; essa si propone di dare esecuzione ad una parte dell'accordo costitutivo dell'Unione europea occidentale.

Nell'accordo costitutivo dell'Unione europea occidentale, infatti, vi sono alcune clausole che riguardando la limitazione degli armamenti, all'interno della stessa Unione europea occidentale, tra i Paesi aderenti; queste clausole riguardano i soli Paesi aderenti, ma non riguardano in nessun modo i terzi; e perciò costituiscono, all'interno dell'UEO, un atto di buona volontà stabilendo un controllo reciproco da parte dei Paesi partecipanti. Vi è, d'altra parte, per quello che riguarda la Repubblica federale tedesca, una clausola particolare che vieta alla Repubblica federale tedesca e ad essa sola la fabbricazione sul proprio territorio di armi nucleari.

La convenzione che siamo qui chiamati ad esaminare tende ad istituire un sistema di ispezione ed un sistema di garanzie giurisdizionali per quello che riguarda la eventuale lesione di interessi privati nel corso di queste ispezioni, allo scopo di garantire il rispetto dell'accordo sulla limitazione degli armamenti convenzionali tra i Paesi aderenti all'UEO, e il rispetto, da parte della Repubblica federale tedesca, del divieto di fabbricare in Germania armi nucleari.

Le notizie che abbiamo letto sulla stampa, le quali sono certamente allarmanti, riguardano un'altra cosa: non la proliferazione — come si chiama la fabbricazione sul proprio territorio di armi nucleari per un esercito nucleare — cioè la creazione di una forza nucleare nazionale, ma una cosa assai diversa, e cioè l'eventuale consegna sul posto di armi atomiche da parte di Nazioni atomiche a Nazioni che non lo sono oppure — perchè di questo si tratta anche nelle notizie più scandalistiche che sono state pub-

blicate in questi giorni — della messa a disposizione dell'esercito della Repubblica federale tedesca, direttamente o indirettamente, di armi nucleari americane controllate da soldati americani con un controllo che è ritenuto — anzi probabilmente è — insufficiente fra chi esercita direttamente il controllo sull'arma nucleare e chi, eventualmente, attraverso colpi di Stato, manovre o altri intrighi di questo genere, può impossessarsene e sostituirsi al cosiddetto vincolo permissivo che sottopone al permesso del solo Presidente degli Stati Uniti l'uso effettivo dell'arma nucleare.

In questa sede credo che ci dobbiamo semplicemente limitare a prendere atto con soddisfazione che l'Italia, la quale, insieme con la Francia, era l'unica Nazione che non avesse ancora ratificato questa Convenzione per il controllo del rispetto degli accordi limitativi degli armamenti, sottoponga alla ratifica del proprio Parlamento la Convenzione stessa e metta in grado di funzionare — il giorno in cui la Francia abbia anche essa aderito a questa Convenzione attraverso la ratifica — l'Agenzia per il controllo degli armamenti.

È un atto di disarmo, è un atto del quale ci dobbiamo compiacere, e non capisco come da parte di alcuni settori del Parlamento, ogni qualvolta si fa qualcosa di concreto nel senso del controllo degli armamenti, si risolvano questioni che non riguardano affatto quella specifica questione in discussione; in questo caso si sarebbe dovuto essere i primi a rivendicare dal Governo italiano che chiedesse al Parlamento di ratificare un accordo che è limitativo degli armamenti.

Per queste ragioni il Gruppo del Partito socialista è lieto di ratificare questo Accordo. (*Applausi dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**M O R I N O , relatore.** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario e onorevoli colle-

ghi, la precisione con cui il senatore Battino Vittorelli ha risposto alle richieste del senatore Mencaraglia mi esime dall'entrare nel merito delle questioni da questo sollevate, per ritornare invece al nostro disegno di legge, che effettivamente ha una portata molto limitata.

Il disegno di legge che viene oggi presentato all'approvazione del Senato, e che riguarda la ratifica e l'esecuzione della Convenzione per le misure da prendere dall'UEO onde permettere il controllo degli armamenti all'Agenzia per il controllo degli armamenti stessi, prevista dal Protocollo n. 4 del Trattato di Bruxelles, assume carattere di massima urgenza. Tale urgenza è stata ripetutamente messa in rilievo e — spiace dirlo — con deplorazione, da parte dell'Assemblea dell'UEO, della mancata ratifica dell'Accordo sia da parte dell'Italia che da parte della Francia.

A tale proposito è doveroso qui appunto ricordare agli onorevoli senatori le urgenti sollecitazioni pervenute con la raccomandazione n. 93 del giugno 1963, la raccomandazione n. 109 del giugno 1964, la raccomandazione n. 120 del giugno 1965.

L'Assemblea, nella sua ultima sessione di quest'anno a Parigi, ha adottato una risoluzione con la quale si chiede appunto ai Governi dell'Italia e della Francia di far conoscere le misure previste per una prossima ratifica della Convenzione. A tale proposito sia qui permesso citare ancora la « direttiva » con cui il Presidente dell'Assemblea è stato incaricato di notificare alle Camere dei 7 Parlamenti nazionali quanto segue: « che ad avviso dell'Assemblea dell'UEO talune delle disposizioni fondamentali del Trattato di Bruxelles modificato sono rimaste lettera morta e che per questo gli intendimenti dei Parlamentari che hanno ratificato tale Trattato non sono stati rispettati ».

È da notare che tutti gli altri Governi dell'UEO hanno già depositato, tra il 1960 e il 1963, i rispettivi strumenti di ratifica. Non credo di dovere qui ripetere tutto quanto riguarda il disegno di legge. Le limitazioni degli armamenti imposti ai Paesi dell'Unione e l'istituzione di un organo specificamente incaricato di controllare l'osser-

vanza di tali limitazioni da parte degli Stati interessati rappresentano il completamento del sistema degli accordi costitutivi dell'UEO in ordine al Trattato di Bruxelles, firmato originariamente il 17 marzo 1948 e modificato dagli accordi di Parigi del 23 ottobre 1954.

È superfluo, io penso, sottolineare l'eccezionale portata politica e pratica della Convenzione in esame, che fornirebbe il primo esempio concreto di un sistema di limitazione degli armamenti. Del resto dobbiamo prendere atto, in effetti, che già fin dal 13 febbraio 1963 la Camera dei deputati aveva potuto approvare il disegno di legge di ratifica, e si dovette unicamente allo scioglimento delle Camere se il provvedimento non poté essere emanato.

Per tutte le ragioni sopraddette e per quanto ho detto nella relazione, si ha ragione di ritenere che gli onorevoli colleghi daranno il loro accordo al disegno di legge di cui trattasi. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

\* **L U P I S**, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, io non avrei niente da aggiungere alla relazione del senatore Morino. Condivido le sue argomentazioni e le sue raccomandazioni per l'approvazione del disegno di legge in oggetto. Devo però fare osservare al senatore Mencaraglia quanto in fondo ha già anticipato il senatore Vittorelli, cioè il richiamo ai limiti entro i quali la discussione del presente disegno di legge dev'essere mantenuta.

Lei, senatore Mencaraglia, si è riferito a discussioni che si sono avute in tema di politica estera. Il Presidente del Consiglio non ha parlato in sostituzione di nessuno. Infatti il Ministro degli esteri è in funzione ed esercita tutte le funzioni inerenti alla sua carica. Il Presidente del Consiglio ha risposto appunto nella sua veste di Presidente del Consiglio al quale erano rivolte interrogazioni che riguardavano la materia che lei

ha trattato. Del resto la politica estera del Governo è collegiale, non è fatta dal Ministro degli esteri nè dal Presidente del Consiglio.

**A L B A R E L L O .** Questa precisazione ci voleva!

**L U P I S ,** *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* È cosa intuitiva, ma ho creduto di ribadirla viste le osservazioni che sono state qui fatte.

Per quanto riguarda il disegno di legge, ripeto di associarmi alla relazione del senatore Morino. Sono state avanzate delle sollecitazioni affinché l'Italia affretti questa approvazione, che ancora non è avvenuta per i motivi che ha testè riferito il relatore. Invito pertanto il Senato a voler procedere all'approvazione del disegno di legge in discussione.

**L U S S U .** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**L U S S U .** Dichiaro, a nome del Gruppo del Partito socialista unitario, che voterò contro. Questa mattina alla Commissione affari esteri avrebbe dovuto tenersi una riunione — diceva l'ordine del giorno — per comunicazioni del Governo. Infatti al nostro Presidente di Commissione, nell'ultima riunione, era stata presentata la richiesta, a nome di tutta la Commissione, che alla prossima seduta intervenisse o il Ministro degli affari esteri o il Ministro degli esteri *ad interim*, l'onorevole Presidente del Consiglio, per alcuni chiarimenti di importanza fondamentale, che toccano anche questa materia. Viceversa, il Ministro degli esteri fa il Presidente dell'Assemblea delle Nazioni Unite e il Presidente del Consiglio fa il Presidente del Consiglio, per cui la riunione è stata rimandata.

Se la riunione si fosse tenuta, io avrei chiesto stamattina che il Presidente del Consiglio o il Ministro degli esteri fosse intervenuto con la sua autorità per bloccare il presente disegno di legge e sospenderne la

discussione in attesa che decida in merito la Francia. Non dimentichiamo infatti che l'UEO è stata costituita come strumento subordinato alla Comunità europea di difesa silurata dalla Francia, e per non rompere ogni rapporto politico necessario fra Europa e l'America. Ciò dobbiamo tener presente.

I nostri europeisti accesi e poeticamente elegiaci, tra i quali ultimo è entrato il Partito socialista italiano, hanno gioito per lo smacco di De Gaulle nelle elezioni presidenziali dei giorni scorsi; ma non tanto per il trionfo della democrazia come era rappresentata dallo schieramento della sinistra, con candidato il signor Mitterrand, ma perchè con la sconfitta di De Gaulle era nel medesimo tempo sconfitta la sua tesi temeraria, antieuropeista, contro questa Europa ancora incompiuta.

Ma non dobbiamo farci illusioni: sia che al ballottaggio vinca De Gaulle, sia che al ballottaggio vinca Mitterrand, il che è molto improbabile; ma in questo secondo caso si affermerà una sinistra europea, dalla quale sarà sempre estraneo il Partito socialista italiano. Nell'augurio che cada De Gaulle c'è, nella democrazia repubblicana italiana, anche l'augurio che trionfi lo schieramento della sinistra.

Perchè, onorevoli colleghi, non dimentichiamo che quando cadde la Comunità europea di difesa cadde per la preoccupazione francese dell'armamento della Germania; cadde per questo e non per altro.

La stessa preoccupazione oggi non solo non è diminuita, ma è aumentata, per le stesse notizie drammatiche, a fondo tragico, che in questi giorni ci comunicano le stesse agenzie ufficiali americane.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, io credo che ci sia da riflettere.

La Comunità europea di difesa fu silurata non già da De Gaulle, fu silurata dalle sinistre con Mendès-France al potere. Oggi abbiamo bisogno che la Francia prenda posizione su questo problema, senza di che sarebbe effimero, non valevole, di nessuna importanza il nostro voto.

**Z A N N I N I .** Non siamo una colonia francese!

L U S S U . Ma non siamo neppure una colonia americana, onorevole collega! (*Applausi dall'estrema sinistra*). E non vogliamo esserlo!

Z A N N I N I . E neanche cinese, nè sovietica!

A L B A R E L L O . Calmati! Vestiti da *marine* se hai voglia di andare in guerra!

Z A N N I N I . Vacci tu!

A L B A R E L L O . No, io non voglio andare nè con gli uni nè con gli altri; sei tu che hai scelto un alleato e devi partire se vuoi fare la guerra! Noi siamo neutralisti.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, lascino continuare il senatore Lussu!

L U S S U . Desidererei, per quello che sto per dire, che fosse qui presente il Presidente del Consiglio, che era già autorevole rappresentante della Democrazia cristiana all'Assemblea costituente. Lo ricorderò in un altro momento, più circostanziatamente. Devo dire che all'Assemblea costituente, il primo in Italia a porre il problema della neutralità dello Stato repubblicano sono stato io, in un mio intervento nell'ottobre 1947. Rivendico quella origine, per rivendicare ancora oggi la stessa mia posizione politica di allora. Anche oggi sostengo che dobbiamo essere amici dell'America e dell'Unione Sovietica, ma come Stati distanti, per quel che riguarda questi grandi problemi che possono dividerci, dagli uni e dagli altri: una neutralità dello Stato attiva, diretta all'allontanamento della guerra perchè l'Italia repubblicana, senza fascismo, senza monarchia, senza colonie e senza impero, rivendica una sola forma di diritto nazionale per il proprio Paese inserito nella civiltà dei popoli del mondo: la pace, necessaria a noi anzitutto e all'Europa e al mondo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

D ' A N D R E A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D ' A N D R E A . Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevoli colleghi, noi siamo stati favorevoli ai Protocolli di Parigi dell'ottobre 1954 e del dicembre 1957 e pertanto approviamo questo disegno di legge.

Non mi permetto, naturalmente, di fare osservazioni ai colleghi che hanno parlato prima di me, ma forse la discussione è uscita dai suoi termini reali. Noi dobbiamo approvare un disegno di legge che vuole limitare gli armamenti, che vuole esercitare efficacemente il controllo sugli armamenti; non è una proposta di dilatazione degli armamenti, nè una proposta che possa far temere al collega Lussu e agli altri colleghi che ci sia una minaccia in atto per effetto di questo provvedimento. Semmai questo provvedimento vuole escludere la minaccia e vuole controllarne la portata.

Perchè mai allora, collega Lussu, la Francia non dovrebbe ratificare questa Convenzione? È proprio la Francia, oggi, la più interessata a voler controllare l'armamento tedesco. La Francia di oggi non è più la Francia del patto franco-tedesco di più stretta collaborazione del 21 gennaio 1963; l'atteggiamento del Generale è del tutto mutato verso la Germania. Il Governo di Parigi è, quindi, il più interessato a chiedere il controllo degli armamenti tedeschi in polemica sia con gli stessi tedeschi, sia con l'America e con il progetto della forza multilaterale, come è ormai costume del Governo che dal 1958 regge le sorti della Repubblica francese.

Ho sentito qui un accenno alla CED la quale non sarebbe stata silurata da De Gaulle, ma dalla sinistra parlamentare. Effettivamente, in quella triste notte del 30 agosto 1954, De Gaulle non era al potere, ma i gollisti contavano nel Parlamento francese e i gollisti erano contrari al riarmo germanico, erano contrari ad includere la Germania nella CED, così come in sostanza tutti gli altri parlamentari francesi. L'UEO non fu, onorevole Lussu, un modo per colmare il vuoto lasciato dalla Francia, fu un modo per includere tra le Potenze della

Piccola Europa la Gran Bretagna che non vi era compresa. Ecco allora nascere quella formazione delle sei Potenze più una, l'Inghilterra, la quale da quel momento, per effetto del fallimento della CED, decise di presidiare costantemente con un corpo di esercito il territorio germanico, e lo fece insieme con gli Stati Uniti d'America.

L U S S U . Mi consenta, l'UEO non fu creata per permettere che la Francia intervenisse...

D ' A N D R E A . Io ho parlato dell'Inghilterra.

L U S S U . Quella dell'Inghilterra è un'altra questione. D'altra parte si sa che l'Inghilterra intervenne con sole due divisioni mandate in Germania, e niente altro. Dell'UEO ho parlato a nome del Partito socialista italiano più volte in quest'Aula, sostenendo quello che è realmente l'UEO: è una subordinata della CED; è, direi, qualche cosa di simile alla CED; se non è zuppa è pan bagnato; l'ho sostenuto più volte qui con molta chiarezza.

D ' A N D R E A . L'UEO sostituisce la CED che è fallita e aggiunge l'Inghilterra ai sei Paesi dell'Europa occidentale. Non vedo però perchè tutto questo entri nell'attuale discussione che tende ad approvare un disegno di legge che vuole controllare gli armamenti e, tra essi, quelli tedeschi.

In conclusione, dichiaro, con molta soddisfazione, il nostro voto favorevole al disegno di legge.

J A N N U Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* J A N N U Z Z I . Credo che basti una sola parola circa l'adesione del mio Gruppo al disegno di legge di ratifica di questa convenzione. Ho l'onore di far parte dell'Assemblea dell'Unione europea occidentale, conosco dalle origini il trattato che ha istituito l'Agenzia di controllo, so, perchè

ho seguito direttamente l'azione svolta dall'Agenzia, l'efficacia dell'azione stessa presso tutti i Governi che sono associati all'UEO e non posso non ritenere indispensabile la convenzione odierna, la quale pone i seguenti due punti fondamentali: primo, la possibilità che l'Agenzia possa operare in tutti i Paesi membri senza intralci. L'Agenzia è organo supernazionale, ma nel rispetto della sovranità di ciascuno Stato è necessaria una convenzione che consenta l'esercizio delle funzioni dell'Agenzia nei territori dei singoli contraenti. In secondo luogo è necessario che gli stessi Stati abbiano le garanzie e che l'esercizio dell'attività dell'Agenzia non si espliciti in contrasto con le funzioni e con le attività delle forze armate negli Stati stessi.

Poichè il disegno di legge che ratifica questa convenzione e la convenzione stessa rispondono a queste due finalità, non vedo come si possa porre, come è stato posto, un problema di pace e di guerra. Se c'è uno strumento di pace è proprio quello che regola l'esercizio del potere di controllo da parte dell'Agenzia dell'Unione europea occidentale in materia di utilizzazione dell'energia atomica a scopi di pace e quindi non a scopi bellici.

Ritengo, dunque, che il disegno di legge debba essere approvato e porto qui, assieme al consenso delle altre forze aderenti alla coalizione governativa, il consenso del Gruppo della Democrazia cristiana.

V A L E N Z I . L'efficacia di quell'organismo dove l'ha vista?

J A N N U Z Z I . Faccio parte dell'Assemblea dell'UEO. Lei ne fa parte? Venga all'UEO e vedrà. Se l'organismo è inefficace, questo disegno di legge serve per dargli una maggiore efficacia.

L E S S O N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E S S O N A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegreta-

rio di Stato, in verità non credevo di dover prendere la parola su questo disegno di legge, perchè mi sembrava logico che non vi fosse discordanza di pareri. Questa Assemblea è tutta impegnata a favorire azioni di pace e non di guerra, perciò la discussione odierna e gli interventi di alcuni colleghi della sinistra mi hanno sorpreso. Confusione, sinceramente, non si può fare: opporsi a questo disegno di legge che ratifica un'opera diretta a sorvegliare e ad eliminare pericoli di armamenti e di guerra è ingiusto e fazioso, a meno che si voglia servirsi come pretesto per riaprire questioni che sono estranee al decreto. In questa ipotesi la discussione entra in un campo molto più vasto, ed esce dalla competenza del provvedimento in discussione. Comunque io desidero esprimere in questa Assemblea l'adesione favorevole al disegno di legge del Gruppo del movimento sociale italiano. Noi siamo, nonostante quello che si può dire calunniandoci, fervidi sostenitori della pace; naturalmente una pace con dignità e che sia osservata da tutti con il medesimo scrupolo e senza ipocrisie.

Il senatore Lussu — che, come ho già avuto occasione di dire, io stimo come vecchio combattente (siamo entrambi reduci della prima guerra mondiale) e di cui mi compiacio ricordare l'eroismo, anche se egli non desidera che se ne parli — ha detto poc'anzi: aspettiamo che la Francia approvi. Io sono di parere contrario. La Francia, non facilitando l'Unione europea, dimostrandosi contraria agli Stati Uniti d'Europa, impedisce un'azione vigorosa per il raggiungimento dei fini pacifici che ci ripromettiamo. Non possiamo seguirla su questa strada. (*Interruzione del senatore Lussu*). Senatore Lussu, se la Francia riuscisse a far fallire l'Unione europea, mi sa dire in quali condizioni si verrebbero a trovare gli Stati europei? Tutti neutrali? Mi consenta di dirle che, quando si gioca una partita di vita o di morte come quella che stanno giocando oggi l'America e la Russia, la scelta della neutralità non è felice, a parte il fatto che la mia opinione di combattente è che non si deve mai essere spettatori quando altri, Dio non voglia, combattono e a parte anche il fatto che l'Europa

non può permettersi per la sua posizione geografica il lusso o la vergogna di divenire satellite del vincitore.

L U S S U . Abbiamo aspettato 9 anni: ne possiamo aspettare 10; il trattato è del 1957.

L E S S O N A . No, non possiamo aspettare, una volta che ci si chiede con urgenza di dare la nostra ratifica a questa Convenzione. Siamo gli unici a non averlo ancora fatto insieme alla Francia.

È poi strano che l'estrema sinistra attacchi violentemente De Gaulle quando imbriglia il parlamentarismo e lo difenda quando cerca di mandare in frantumi Alleanza atlantica ed Europa unita.

Nell'esprimere il voto favorevole del mio Gruppo, io plaudo a questa iniziativa e ho il piacere di dichiarare che i senatori del Movimento sociale italiano saranno sempre disponibili per ogni azione che tenda a limitare gli armamenti e a dare la pace agli uomini di buona volontà veramente affaticati e delusi da 20 anni di guerra fredda non provocata dagli americani. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario:

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957, concernente le misure da prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa occidentale per permettere all'Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4 del Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli di Parigi del 23 ottobre 1954.

(*E approvato*).

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 23 della Convenzione stessa.

(*E approvato*).

**PRESIDENTE**. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*E approvato*.

**Discussione del disegno di legge: « Integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti » (1346)**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti ».

**BITOSSI**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BITOSSI**. Signor Presidente, certamente i colleghi non hanno ancora letto la mia relazione di minoranza su questo disegno di legge, dato che è stata distribuita pochi momenti fa. In tale relazione sono preannunciati in generale i principi di quattro pregiudiziali, che dovranno essere svolte dalla nostra parte prima che inizi la discussione generale. Ora, data l'ora tarda, io non so se sia opportuno affrontare il disegno di legge questa sera, oppure se non sia il caso di rinviare a domani l'inizio della discussione.

**PRESIDENTE**. Invito l'onorevole ministro Delle Fave ad esprimere l'avviso del Governo.

**DELLE FAVE**, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo si rimette alle decisioni dell'Assemblea.

**GAVA**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**GAVA**. Signor Presidente, ritengo che si possa dare senz'altro inizio alla discussione; se vi sono delle pregiudiziali da svolgere, questa sera si deciderà su di esse. Se viceversa, come mi sembra di aver capito dall'intervento del senatore Bitossi, egli si riserva di svolgere le pregiudiziali e di proporre appositi documenti sui quali votare alla fine della discussione, a maggior ragione si dovrebbe iniziare questa sera la discussione.

**NENCIONI**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**NENCIONI**. Signor Presidente, apprendiamo in questo momento che è stata distribuita una relazione di minoranza nella quale vengono illustrate anche quattro pregiudiziali.

**GAVA**. Tre.

**NENCIONI**. Il collega Bitossi ha detto quattro. Io non ho altri elementi per controllare, ho sentito questo. Fossero anche due è chiaro che vi sono delle pregiudiziali annunciate nella relazione di minoranza che l'illustre Ministro conosce perchè ha avuto lo stampato; noi non lo abbiamo ricevuto, quindi non le conosciamo. Siamo d'accordo che le pregiudiziali che si svolgono prima dell'inizio della discussione generale possono essere conosciute dalla viva voce di colui che le svolgerà ma ci troviamo in una situazione di disparità, non c'è una *par condicio*: alcuni hanno avuto la relazione altri no. Se in questa relazione vi sono svolte le pregiudiziali sarebbe opportuno, illustre Presidente, che la seduta venisse rinviata a domani in modo da metterci tutti sullo stesso piano. Sono oramai le ore 19,40. L'inizio della discussione potrebbe essere rinviato in modo da permettere la conoscenza della relazione di minoranza e delle pregiudiziali.

M I L I L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Ritengo anch'io, signor Presidente, che sia opportuno e necessario un rinvio, del resto così breve, fino a domani, per il solo fatto che in questo momento apprendiamo che c'è una relazione di minoranza che è stata consegnata alcuni minuti fa.

G A T T O S I M O N E . Perché non si possono svolgere ora le pregiudiziali?

M I L I L L O . Ma le pregiudiziali intanto sono illustrate anche nella relazione di minoranza e d'altra parte sulle pregiudiziali ci si può utilmente pronunciare nella misura in cui si conosce anche il merito delle questioni. D'altronde non credo che ci sia alcun danno per un rinvio così breve.

P R E S I D E N T E . Senatore Bitossi, siamo alla vigilia delle vacanze natalizie per cui il tempo a disposizione è molto limitato. Perciò io penso che si debba iniziare senz'altro la discussione.

B I T O S S I . Signor Presidente, il mio collega Trebbi è iscritto a parlare per svolgere la prima pregiudiziale. La mia proposta era dovuta al fatto che il Senato non è a conoscenza della relazione di minoranza. Ma se si ritiene di iniziare subito la discussione noi non abbiamo niente in contrario.

P R E S I D E N T E . Sta bene. Il senatore Trebbi ha chiesto di parlare per illustrare una pregiudiziale. Ne ha facoltà.

T R E B B I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la pregiudiziale che io mi accingo ad illustrare, il nostro Gruppo chiede formalmente che il disegno di legge al nostro esame non sia discusso in Aula ma venga riportato in Commissione affinché in quella sede sia affrontata tutta la materia dell'assistenza di malattia alla categoria dei lavoratori autonomi, secondo una imposita-

zione e una visione d'insieme che non sia limitata e discriminatoria come appare quella del disegno di legge, sulla quale richiamo l'attenzione del Senato. Tale richiesta è del resto coerente e conseguente con le ragioni che vengono addotte per la presentazione del disegno di legge n. 1346, che al terzultimo capoverso della relazione si esprime con le seguenti parole: « Se nell'anno 1963, in una situazione sia pure seriamente deficitaria ma senza dubbio molto meno grave di quella attuale, si affermò la esigenza dell'erogazione da parte dello Stato di un contributo straordinario, a maggior ragione tale esigenza si avverte oggi, con la differenza che l'intervento dello Stato, data la situazione, non può configurarsi come un ausilio straordinario da risolversi *una tantum*, quasi che le difficoltà esposte fossero di carattere temporaneo e contingente, ma deve invece assumere l'aspetto e la sostanza di un contributo avente carattere di continuità, almeno nei termini delle previsioni comprese nel periodo quinquennale del programma di sviluppo economico ».

Che ci sia l'esigenza di affrontare la situazione della gestione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti con provvedimenti che non siano di carattere contingente, credo sia un fatto sul quale si farebbe presto a mettersi d'accordo. Ma è altrettanto fuori dubbio che tale necessità deve essere in noi presente anche per tutte le altre categorie di lavoratori autonomi; così come è fuori dubbio che il disegno di legge n. 1346, sia per quanto attiene al volume del finanziamento che per quanto riguarda la necessaria esigenza di perequazione e di giustizia, e ancora circa la visione di impostazione di prospettiva del problema dell'assistenza di malattia a tutte le categorie dei lavoratori autonomi, è ben lontano dal muoversi su un tale nuovo terreno.

Il disegno di legge n. 1346, nella buona sostanza, altro non è che un insufficiente aiuto finanziario, diluito nel tempo dei prossimi cinque anni. Tale finanziamento, che come dicevo è del tutto insufficiente rispetto alle reali esigenze della Cassa mutua di malattia della categoria dei coltivatori diretti,

rappresenta indubbiamente un momento e un'ulteriore tappa di discriminazione verso le altre categorie di lavoratori autonomi. Esso può essere solo interpretato come un cedimento della Democrazia cristiana e del Governo di centro-sinistra a quelle note pressioni di parte cui la Democrazia cristiana stessa e il Governo di centro-sinistra non hanno mai saputo rimanere insensibili. Ma altro sono le valutazioni e le scelte della Democrazia cristiana o del Governo di centro-sinistra e altra deve essere la capacità di giudizio e di valutazione autonoma del Parlamento: ed è appunto a quest'ultimo che noi ci rivolgiamo, con la nostra pregiudiziale, nella speranza di trovare chi sappia ascoltarci, valutare la portata e il valore delle nostre indicazioni e richieste e con noi operare affinché la questione dell'assistenza di malattia per le categorie dei lavoratori autonomi venga affrontata nel suo complesso, secondo piani di prospettiva e concetti di più ampia giustizia sociale.

Per comprendere pienamente il valore e la portata delle nostre richieste e delle nostre proposte, è necessario, seppure brevemente, ricordare che l'istituzione e il riconoscimento del diritto all'assistenza di malattia alle diverse categorie dei lavoratori autonomi, se non identici nell'impostazione, si presentano almeno analoghi nei principi del finanziamento. Tutti e tre gli istituti mutualistici costituiti per coltivatori diretti, artigiani e commercianti, prevedono, accanto al finanziamento degli interessati una forma di finanziamento statale. Variano, è vero, le percentuali di partecipazione a tali finanziamenti, ma nella buona sostanza per ognuna delle tre gestioni ricordate si è voluto che, a fronte delle previsioni di spesa per i diversi tipi di assistenza, lo Stato intervenisse concorrendo a pagare parte della spesa stessa.

Ora però, con il variare dei costi dell'assistenza, che, specie negli ultimi anni, hanno toccato punte particolarmente elevate, l'iniziale equilibrio è stato profondamente spostato, ed a tutto danno delle categorie dei lavoratori autonomi, che si sono visti aumentare paurosamente e a ritmo crescente i contributi integrativi a loro carico.

In tale situazione ciò che è necessario fare, quello che noi chiediamo sia fatto, non è di andare incontro alle esigenze, che anche noi riconosciamo urgenti e pesanti, della sola categoria dei coltivatori diretti; ma di determinare invece tra tutti gli appartenenti alle categorie autonome e lo Stato, un concorso percentuale al sostenimento delle spese che si rendono necessarie, che non si discosti dalle impostazioni percentuali che vennero adottate al momento dell'istituzione delle gestioni mutualistiche delle diverse categorie.

Una tale visione e impostazione d'insieme consideriamo tanto più necessaria in quanto, se è vero che le condizioni economiche nelle quali sono costretti a vivere i coltivatori diretti sono di notevole disagio, non è men vero che precarie e sempre più difficili sono quelle in cui vivono artigiani e piccoli e medi commercianti specialmente a seguito ed in conseguenza della crisi che ha colpito la nostra economia.

Cio è poi anche necessario, perchè le mutue degli artigiani e dei commercianti non sono certo in condizioni migliori e non hanno comunque davanti prospettive più rosee di quelle dei coltivatori diretti. Per documentare questa mia ultima affermazione mi sia allora permesso di ricordare che, per quanto attiene le Casse mutue di malattia per gli esercenti le attività commerciali, anche nel 1964 si è consolidato l'aumento dell'onere a carico degli iscritti con una conseguente riduzione proporzionale dell'incidenza del contributo dello Stato sull'ammontare globale delle contribuzioni. Infatti, mentre il contributo statale nel 1963 rappresentava il 23,59 per cento del carico contributivo medio, nel 1964 è sceso al 22,54 per cento; contemporaneamente il contributo obbligatorio a carico degli iscritti dal 1963 al 1964 è passato dal 26,4 per cento al 24,42 per cento, e infine il contributo suppletivo, che nel 1963 rappresentava il 50 per cento esatto di tutte le entrate contributive, è salito al 53,6 per cento.

Questo problema del carico contributivo e della graduale riduzione del valore del contributo dello Stato non può non essere sottoposto alla particolare attenzione del

Senato, anche perchè moltissimi assicurati versano in una condizione tale per cui diventa sempre più insopportabile l'onere destinato alla copertura delle spese per l'assicurazione malattie. Infatti, il contributo medio per assistibile ha raggiunto nel 1964 lire 6.658 rispetto a lire 6.359 del 1963 con un incremento del 4,7 per cento. Il solo contributo a carico degli iscritti, obbligatorio e suppletivo, è salito nel 1954 a lire 5.158 rispetto a lire 4.859 del 1963 con un incremento del 6,15 per cento. Tale incremento del carico contributivo, gravante sempre più sulle già precarie condizioni economiche di tanti piccoli e medi commercianti, è stato ed è conseguente al naturale aumento delle prestazioni e del loro costo. Nel 1964 la spesa complessiva per tutte le prestazioni obbligatorie è stata di 15 miliardi e 5 milioni di lire rispetto ai 10.784.532.209 lire del 1963, con un incremento del 39,13 per cento. Le prestazioni, che furono pari a 2.450.680 nel 1963, sono salite nel 1964 a 3.030.140, con un incremento globale del 23,34 per cento. Il costo medio per assicurato è passato dalle 3.376 lire del 1963 a 4.854 nel 1964 con un incremento pari al 32,04 per cento.

È questa dinamica delle prestazioni e dei costi che fa scrivere al direttore generale della Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, nella sua relazione al bilancio 1964 quanto segue: « Nel 1961, mentre lo Stato partecipava con lire 1.500 per ogni assistito, gli iscritti erano tenuti al pagamento di una quota che, calcolata mediamente tra le tre classi di contribuzione, ammontava a lire 1.644. Nel 1964, mentre il contributo dello Stato è rimasto fermo alle 1.500 lire, gli assistiti pagano in media per le tre classi di contribuzione lire 6.658: abbiamo cioè un aumento percentuale del contributo a carico degli iscritti pari al 304,37 per cento.

Se si tiene d'altra parte presente che le Casse mutue non possono in alcun modo influire sul contenimento dei costi dell'assistenza, è evidente che si pone in termini preoccupanti la possibilità per la Cassa di far fronte alle sempre maggiori esigenze di bilancio e ciò in quanto le capacità econo-

niche della categoria hanno evidentemente dei limiti al di là dei quali non è possibile andare ». E il direttore generale continua: « È quindi necessario che le Assemblies legislative prendano atto che la situazione da esse ipotizzata non trova più riscontro nella realtà; ed apportino alla legge istitutiva quei correttivi che ad essa può suggerire l'esperienza di questi primi anni di gestione, in cui il ricorso alle quote suppletive che il legislatore aveva ideato come straordinario, è purtroppo divenuto una onerosa consuetudine ».

Ma se questa è stata la realtà con la quale hanno dovuto fare i conti i piccoli e medi commercianti, negli anni 1963 e 1964, ben peggiore sarà quella del 1965 e non migliori sono le previsioni del 1966 per le quali io sono in grado di citare solo un caso, quello della Cassa di Modena. È però un caso assai indicativo.

Il 24 ottobre 1965 l'assemblea dei delegati della Cassa mutua commercianti di Modena ha deliberato per il 1966 un aumento dei contributi nella misura di lire 700 *pro capite*, portando la quota complessiva della prima classe contributiva, che rappresenta circa l'88 per cento degli iscritti alla Cassa mutua, a quota 7.700 lire per ogni mutuato. Cioè 1.042 lire in più di quelle 6.658 lire che fanno parlare il direttore generale, come ho ricordato, della impossibilità dei commercianti di poter continuare a sostenere un tale gravoso onere.

In tale contesto la politica degli aumenti contributivi per la Cassa di Modena porta dai 109 milioni di contributi suppletivi del 1963, ai 161 milioni del 1965 ed ai 193 milioni previsti per il 1966.

V'è come si vede un complesso di situazioni che vanno progressivamente aggravandosi e che giustificano pienamente la nostra richiesta, che del resto è, poi, la stessa richiesta che, per conto degli associati, ha prospettato, come ricordavo, il direttore generale, nella sua relazione al bilancio consuntivo per il 1964.

Circa la situazione delle Casse artigiane, la situazione non è certo migliore.

Il numero degli assicurati nel 1964 è salito a 2.777.972, con un incremento del 6,31 per cento rispetto al 1963. Il numero complessivo delle prestazioni è arrivato a 3 milioni 687.349, con un incremento del 16 per cento. Le spese sono salite a 18 miliardi e 70 milioni, con un incremento del 31 per cento.

Se si aggiungono le somme spese per le assistenze facoltative, l'assistenza ai pensionati eccetera, si raggiunge la cifra di 19 miliardi e 759 milioni. Il costo medio per prestazione è salito a lire 4.901 con un incremento del 13,4 per cento; il costo medio per assicurato a lire 6.505 con un incremento del 23,8 per cento.

Delle prestazioni il 7 per cento si riferisce all'assistenza ospedaliera, il 92 per cento all'assistenza specialistica, l'1 per cento all'assistenza ostetrica.

Il 78 per cento delle spese viene assorbito dall'assistenza ospedaliera, il 21 per cento dalla specialistica, l'1 per cento dall'ostetrica.

L'esercizio 1964 si è chiuso con un disavanzo di 4 miliardi e 208 milioni, superiore di oltre un miliardo e mezzo rispetto al disavanzo dell'esercizio precedente.

Per l'esercizio 1965, di cui si attendono ancora i dati ufficiali, si ha ragione di prevedere che: a) il numero degli assicurati salirà a circa 3 milioni; b) il costo medio per assicurato supererà lire 8.000; c) l'esercizio si chiuderà con un disavanzo di circa 6 miliardi.

I dati di previsione per il 1966, poi, inducono alla valutazione che, senza l'intervento dello Stato, mantenendo inalterato l'attuale rapporto contributivo (circa 80 per cento a carico dell'assistito e 20 per cento a carico dello Stato), con il prevedibile aumento di costi delle prestazioni, il disavanzo salirà ad oltre 10 miliardi di lire.

Emerge da ciò, con assoluta drammaticità, l'esigenza di un contributo integrativo *pro capite* di circa 3.500 lire, che d'altra parte non è più pensabile riversare sulle spalle degli assicurati che hanno ovunque superato il limite massimo delle capacità contributive.

A fronte di una tale situazione, tutte le associazioni artigiane, dalle quali, in questi giorni, abbiamo ricevuto e riceviamo tanti accorati appelli, sono concordi nel ritenere che occorre ripristinare il rapporto contributivo tra lo Stato e la categoria, secondo i criteri proporzionali stabiliti dalla legge istitutiva del 29 dicembre 1956, n. 1533, senza dire che è più che mai sentita ed inderogabile una estensione ed un miglioramento delle prestazioni.

Solo una tale scelta può ridonare, anche se solo in parte, la fiducia alla categoria degli artigiani che oggi è particolarmente colpita dalle conseguenze della crisi economica, crisi che, come è noto, ha più duramente colpito le aziende artigiane più deboli.

Si tenga conto, inoltre, che le categorie artigiane si sono viste e si vedono, proprio in concomitanza con tali difficoltà produttive e di mercato, colpire anche da altri pesi contributivi i quali concorrono ad aggravare la situazione del settore.

In questi ultimi tempi, a seguito della legge di avviamento alla riforma del regime pensionistico, gli artigiani hanno visto raddoppiato il contributo a loro carico; hanno visto aumentarsi i premi di assicurazione a seguito dell'entrata in vigore del nuovo testo unico sulla prevenzione infortunistica; hanno un continuo aumento dei contributi per la mutualità.

In complesso, per queste tre voci, un'azienda artigianale tipo, (titolare più tre familiari) verrà a pagare non meno di 104 mila lire annue.

Ecco perchè si manifestano, poi, i fenomeni che si sono avuti nelle assemblee dei delegati per l'approvazione dei bilanci preventivi delle mutue provinciali.

Delle 69 assemblee dei delegati per l'approvazione dei bilanci preventivi per il 1966, che si sono tenute nel mese di ottobre del corrente anno e delle quali conosco i dati, si hanno le seguenti situazioni: assemblee nelle quali i presenti erano almeno il 50 per cento dei delegati, n. 44; assemblee nelle quali i presenti erano meno del 50 per cento dei delegati, n. 25, con punte

come quella di Milano dove i delegati erano 1.188 ed i presenti all'assemblea solamente 280, con assemblee come quella di Cosenza dove su 156 presenti, 98 hanno votato contro, 32 a favore e 26 si sono astenuti, o come quelle di Ancona dove, su 168 presenti, 105 hanno votato a favore, 53 contro e 10 si sono astenuti.

Questa, onorevoli colleghi, la situazione delle categorie autonome, in relazione allo stato dei loro organismi di assistenza malattia, inquadrata nel contesto dell'attuale realtà economica del Paese.

A questa realtà noi chiediamo sia dedicata la vostra riflessione e l'attenzione del Senato. Ciò che chiediamo è un atto di solidarietà e di giustizia che non si fermi ad una sola categoria, sia pure meritevole e bisognosa di solidarietà e di giustizia sociale. Ciò che proponiamo al Senato, è che venga rifiutata e respinta ogni politica occasionale, comunque tesa ad aiutare una parte ed a dimenticare l'altra dei lavoratori delle categorie autonome. Ciò che proponiamo, come ho già detto all'inizio di questo mio intervento, è che Governo e Parlamento vengano al più presto impegnati su proposte riguardanti tutte le categorie dei lavoratori autonomi aventi per scopo di portare a sostanziale soluzione il problema dell'assistenza di malattia per le categorie stesse.

Chiediamo, pertanto, al Senato di non discutere il disegno di legge n. 1346 e di rinviarlo alle Commissioni competenti, affinché in quelle sedi i problemi riguardanti tutte le categorie autonome da noi posti siano affrontati e concretamente risolti.

**P R E S I D E N T E .** Ricordo che, a norma di Regolamento, sulla questione pregiudiziale proposta dal senatore Trebbi potranno parlare due senatori a favore e due contro.

**J A N N U Z Z I .** Domando di parlare contro la pregiudiziale.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

\* **J A N N U Z Z I .** Quello che non riesco a vedere nell'eccezione sollevata dall'opposizione — mi fermo alla prima pregiudiziale, ma è facile intendere che le altre alle quali ho dato una scorsa sono della stessa natura — è il carattere di pregiudizialità. Si dice che non bisognerebbe discutere questo disegno di legge perchè la Cassa coltivatori diretti ha una spesa di 40 miliardi, un'entrata di 25 miliardi e quindi un *deficit* di 15 miliardi, perchè le spese di amministrazione sono enormi, perchè ci sarebbe una confusione tra la Cassa coltivatori diretti e la Federazione coltivatori diretti. Io domando se queste sono eccezioni di carattere pregiudiziale che impediscano di entrare nel merito del disegno di legge e di esaminare se, proprio in considerazione di queste ipotizzate condizioni, sia il caso di dare o no questi 25 miliardi che la legge prevede. Ora, è tanto strana l'eccezione avversaria, in quanto, mentre in caso di eccezione pregiudiziale, secondo il regolamento del Senato, il disegno di legge non può essere discusso nel merito, il rappresentante del Gruppo comunista è già entrato nel merito del provvedimento. Per questo motivo credo che l'eccezione, in quanto eccezione pregiudiziale, debba essere respinta, salvo le osservazioni che sono state fatte nel merito e che potranno essere ripetute in sede di decisione definitiva.

**M I L I L L O .** Domando di parlare a favore della pregiudiziale.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**M I L I L L O .** Onorevole Presidente, signori senatori, il collega Trebbi ha fatto un parallelo tra la situazione delle mutue dei coltivatori diretti e quelle degli artigiani e dei commercianti, cioè ha posto come problema unico quello delle assicurazioni sociali dei lavoratori autonomi.

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue MILILLO). Non vi è dubbio che vi sia uno stretto legame tra queste categorie e le rispettive esigenze assistenziali. Ed è veramente speciosa l'obiezione che fa il senatore Jannuzzi quando si oppone a questo abbinamento, essendo ben chiaro, invece, che è giusto motivo di pregiudiziale quello di chiedere che un argomento sia discusso congiuntamente ad un altro strettamente affine, anzi relativo ad una stessa materia.

Voglio, però, aggiungere qualche altra considerazione, poichè vi sono altre ragioni che consigliano di accogliere la pregiudiziale. Intanto vi è una questione di metodo: non è possibile continuare con un sistema che dura da anni, e non soltanto a proposito di enti assistenziali, ma come metodo generale di produzione legislativa. Non è possibile, cioè, che ogni tanto si presenti un disegno di legge per dare una manciata di miliardi a questo o a quell'ente — anche se questi provvedimenti possono apparire giustificati — senza che l'erogazione di queste sovvenzioni straordinarie da parte dello Stato abbia come premessa un esame chiaro della situazione finanziaria alla quale si vuole ovviare.

Il problema delle mutue dei coltivatori diretti non nasce oggi: sappiamo tutti da anni che questa è un'organizzazione deficiente, cronicamente deficitaria. Il Governo ha assunto numerose volte l'impegno di riordinare la materia; ma, a parte il riordinamento della materia, quanto meno in questo caso, prima di erogare questi 25 miliardi era essenziale, era davvero pregiudiziale far chiarezza sulla situazione delle mutue, sulla loro esposizione debitoria verso gli istituti di credito; sapere qual'è l'onere degli interessi passivi che la Federmutue oggi si è accollata e che deve corrispondere alle banche. Dobbiamo avere almeno un punto di riferimento per sapere in che misura, con quali giustificazioni e fino a che

punto la stessa erogazione di questo contributo riuscirà a colmare davvero la falla attuale o se invece finirà solo col gettare altro denaro in una voragine senza fondo. Questa è una prima questione che non può essere sottovalutata dal Senato. Ma ve ne sono delle altre.

La Corte dei conti si è occupata della Federmutue, se ne è occupata ripetutamente fin dal 1961; essa ha fatto dei rilievi ed ha lamentato che a questi rilievi il Governo non abbia mai dato risposta. Ebbene, neanche attraverso questo disegno di legge abbiamo una risposta. Noi non sappiamo ancora che cosa il Governo pensi di fare (probabilmente non lo sa il Governo stesso) per regolare una buona volta i rapporti fra la Federmutue e le Casse provinciali, per eliminare l'illegittimità dei prelievi che la Federmutue continua a fare sul contributo aziendale. La Corte dei conti ha fatto un rilievo molto preciso su questo argomento; ha detto che da parte della Federmutue si fa un prelievo del 5 per cento assolutamente illegittimo, ha chiesto che il Governo desse spiegazioni e quanto meno provvedesse alla sanatoria di questi prelievi illegittimi, avvenuti in passato. Nulla di tutto questo: ancora oggi dovremmo continuare ad erogare degli ingenti contributi finanziari, senza avere assolutamente alcuna certezza che essi almeno abbiano la destinazione che vorremmo loro dare.

Che cosa fa la Federmutue? A che cosa serviranno questi fondi che, oltre tutto, sono distanziati nel tempo attraverso vari bilanci? Potranno probabilmente costituire soltanto un fondo di garanzia per la richiesta di ulteriori mutui ad altri istituti di credito. Ma in questo modo noi non risolveremo nulla e non faremo che accrescere l'esposizione debitoria, cioè gli oneri degli interessi passivi.

Ma è poi possibile, onorevoli senatori, che il Senato prenda delle deliberazioni co-

me l'ordine del giorno che fu votato nel febbraio 1964 senza che poi vi sia la minima preoccupazione di dare ad esse esecuzione? Quell'ordine del giorno non fu proposto da noi ma dalla maggioranza e fu votato dal Senato; con esso si chiedeva che una buona volta si riorganizzasse il sistema di assicurazione dei coltivatori diretti, che si mettesse ordine in una situazione che senza dubbio è caotica e che quanto meno deve dar luogo a delle perplessità. Io spero che in questa sede il Ministro del lavoro ci dica, per esempio, quante sedi delle mutue comunali ospitano ancora oggi le organizzazioni dei coltivatori diretti appartenenti all'associazione presieduta dall'onorevole Bonomi. Si tratta di spese che vengono addossate all'organizzazione mutualistica, mentre servono soltanto ad una associazione sindacale di parte. In che misura incidono queste spese nella situazione deficitaria dell'organizzazione delle mutue dei coltivatori diretti? Queste cose abbiamo il diritto di saperle, abbiamo bisogno di saperle prima di prendere una qualsiasi deliberazione, senza di che dovremo veramente arrivare a delle conclusioni estremamente gravi, cioè dovremo arrivare a concludere che il Governo non si cura minimamente della volontà del Parlamento, che non ha il minimo rispetto per le esigenze di controllo del Parlamento da una parte e della Corte dei conti dall'altra; tanto che non dà corso alle deliberazioni del Parlamento nè dà risposta ai rilievi della Corte dei conti, continua per la vecchia strada che è sempre quella di cercare di tamponare le falle giorno per giorno, continua cioè in una politica alla giornata che se è disastrosa in ogni settore è assolutamente esiziale ed inammissibile in un settore come questo che ha bisogno veramente di un intervento radicale, di una riorganizzazione globale che non si limiti soltanto alla considerazione della situazione dei coltivatori diretti o degli altri lavoratori autonomi ma sottoponga ad un esame approfondito tutta la situazione mutualistica, perchè se Messene piange Sparta non ride; se le mutue dei coltivatori diretti vanno male quelle degli artigiani o dei commercianti vanno peggio, e non potete dire

che va bene l'organizzazione dell'INAM. Sapete quali situazioni disastrose e difficilissime ci sono. Quando arriverà finalmente il momento in cui il Governo si accingerà ad affrontare nella sua interezza un problema così grave? Questa è la domanda che io pongo a chiusura di questo mio intervento di appoggio alla pregiudiziale del senatore Trebbi.

G R I M A L D I . Domando di parlare contro la pregiudiziale.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R I M A L D I . Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, abbiamo seguito con molta attenzione gli argomenti esposti a favore della richiesta di sospensiva della discussione del disegno di legge al nostro esame. Nel corso della discussione abbiamo avuto la possibilità di leggere attentamente i motivi esposti nella relazione di minoranza che è stata distribuita questa sera. In verità, bloccando la discussione, si vuole aprire un ampio dibattito su problemi che vanno al di là dei limiti che la proposta di legge stessa ci indica perchè questo è un disegno di legge che vuole perseguire un fine immediato quello cioè di consentire alla Cassa mutua dei coltivatori diretti di poter continuare ad erogare l'assistenza ai propri assistiti. Ed è proprio per questo convincimento che da parte nostra si esprime parere contrario alla richiesta di sospensiva della discussione. Noi siamo convinti che una discussione generale dovrà aver luogo, e il Parlamento ha i mezzi e il modo per chiedere al Governo tale discussione ampia sulla attività di questa e delle altre casse mutue che operano nei vari settori. Però noi abbiamo il dovere di evitare il dilatarsi del caso indicato nella relazione di minoranza ove si legge che a Sassari la situazione è tale che non consente la erogazione dell'assistenza a quei coltivatori diretti. Per questo motivo noi siamo contro la richiesta di sospensiva.

C A P O N I . Domando di parlare a favore della pregiudiziale.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A P O N I . Signor Presidente, colleghi, è prevedibile che domani mattina i giornali di ispirazione governativa e della maggioranza muoveranno a grossi titoli critiche nei confronti del Gruppo comunista che ha sollevato una prima pregiudiziale. Si griderà che noi vogliamo fare l'ostruzionismo, vogliamo negare, come già, mi sembra, è stato detto dal collega del MSI, l'assistenza malattia ai coltivatori diretti, perchè chiedendo troppo finiremmo col compromettere anche il poco che si vuol dare. Da parte nostra invece riteniamo che la pregiudiziale sia più che giustificata e gli ampi motivi sono stati illustrati dal collega Trebbi.

Il senatore Jannuzzi da valente costituzionalista avrebbe potuto sollevare cavilli procedurali e invece si è limitato a dire che non ha rilevato elementi di pregiudizialità. Ma credo non abbia colto questa volta nel segno. Egli ha rimproverato che nell'illustrare la pregiudiziale il senatore Trebbi sia entrato nel merito. Come si fa a giustificare una pregiudiziale senza affrontare certi elementi indispensabili di merito? Era necessario, a mio modo di vedere. E la spiegazione di merito è stata molto semplice ed ha giustificato e giustifica la pregiudiziale. Che cosa ha chiesto il senatore Trebbi? Ha chiesto semplicemente di rinviare il disegno di legge in Commissione, in maniera che si possa affrontare anche la questione delle altre categorie di lavoratori autonomi, che sono in particolare gli artigiani, ma anche i piccoli commercianti e gli ambulanti, le cui mutue versano in condizioni altrettanto difficili, dal punto di vista finanziario, delle mutue dei coltivatori diretti. Non c'è quindi alcuna volontà di negare l'assistenza ai coltivatori diretti, ma c'è la volontà di chiedere che il problema sia visto e risolto nel suo insieme.

Quando la questione viene posta in questi termini, io credo di cogliere il pensiero di molti colleghi, che ci accusano: siete i soliti che con il chiedere troppo compromettete anche quel poco che si può fare, perchè oggi non possiamo andare oltre il traguardo dei coltivatori diretti.

Il senatore Trebbi ha ricordato il caso della mutua della sua provincia. Io, riallacciandomi ad un doloroso fatto familiare, potrei riferirmi alla mutua della provincia di Perugia; ognuno di noi si può riferire alla propria mutua provinciale degli artigiani, ed ognuno di noi può constatare che, se non si interviene in tempo utile, tra breve tempo anche le mutue degli artigiani si troveranno nella gravissima, catastrofica situazione delle mutue dei coltivatori diretti.

Ora, se vogliamo risparmiare una condizione umiliante come quella che vivono, oggi, i nostri coltivatori diretti, agli artigiani e ai piccoli commercianti e ambulanti, a nostro modo di vedere c'è urgenza di intervenire. L'occasione si presenta favorevole. Mike Bongiorno avrebbe detto: l'argomento è pertinente. Noi crediamo che sia più che pertinente.

Lei, senatore Grimaldi, viene da una Regione come la Sicilia, e sa che in Sicilia i coltivatori diretti si trovano di fronte alla mortificante situazione di ricevere direttamente le ingiunzioni di pagamento delle specialità ricevute, perchè le mutue non pagano. (*Interruzione del senatore Grimaldi*). Ebbene, vuole che fra qualche mese lo stesso avvenga anche per gli artigiani siciliani?

G R I M A L D I . Stiamo parlando di coltivatori diretti.

C A P O N I . E noi cosa diciamo? Diciamo: cogliamo l'occasione favorevole per risolvere il problema in senso globale, perchè il problema è comune a tutte e tre le categorie: coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti e ambulanti. E con queste brevi ulteriori considerazioni, aggiunte a quelle così ampie del senatore Trebbi, noi sosteniamo la pregiudiziale. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal senatore Trebbi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvata.**

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

### Annunzio di interpellanze

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

**GRANZOTTO BASSO**, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, constatato e deplorato come ancora una volta sia stata volutamente disattesa la norma di legge che dispone termini precisi per la nomina e il rinnovo degli organi direttivi dell'ENAL, la cui opera da oltre un anno è in conseguenza di ciò invalidata nei suoi legali fondamenti;

nella conoscenza del profondo turbamento che da tale anormalità di situazione insorge e s'aggrava nella struttura dell'Ente, come le rinnovate denunce indirizzate alla Presidenza del Consiglio su concorde iniziativa di tutti i Sindacati attestano;

sottolineando i sintomatici episodi di malcostume verificatisi al vertice dell'Ente con non ignorabile connivenza degli organi dirigenti scaduti ma non rinnovati, come è comprovato dalle procedure giudiziarie testè conclusesi col rinvio a giudizio, fra gli altri, del Segretario particolare del Presidente in funzione di reggente dell'Ufficio di Presidenza;

partecipe dello stupore universalmente suscitato dai temerari apprezzamenti formulati dal Presidente fuori termine dell'ENAL sull'operato della Magistratura, allo scopo di sottrarsi all'obbligo morale di prendere un provvedimento cautelare nei confronti dei funzionari rinviati a giudizio;

osservando come la presenza di questi ultimi negli Uffici costituisca una provocazione al senso morale degli altri dipendenti, che non ignorano d'altronde certi trascorsi in materia di correttezza che valsero al Presidente scaduto, nella passata legislatura, una espressa citazione nell'Aula parlamentare;

preso conveniente spasso dei grotteschi proclami, infarciti di paccottiglia giuridica,

coi quali il più volte citato personaggio mira ad intimidire insieme ai dipendenti dell'Ente le loro organizzazioni sindacali, con espresse richiami a vecchie norme recanti la firma di un certo Achille Starace, delle quali ognuno dovrebbe avere oggi ripugnanza, quale ad esempio quella che stabilisce che « il personale deve serbare fuori servizio una condotta conforme agli obblighi morali del fascista » od altra che dispone che certe punizioni « implicano il deferimento d'ufficio alla competente Commissione federale per gli ulteriori provvedimenti disciplinari del partito nazionale fascista » (vedi lettera di contestazione di addebiti a firma del Presidente scaduto inviata il 26 novembre 1965 all'impiegato Mario Spinetti dell'Ufficio provinciale di Roma),

l'interpellante chiede di sapere perchè non abbia ritenuto di dovere, come ogni cittadino, osservare la legge, quanto meno nella specifica incombenza a lui rimessa circa il rinnovo delle cariche direttive dell'ENAL, e perchè solidarizzi tanto strenuamente col Presidente decaduto dalla sua carica per scadenza di termini, contro il quale fra l'altro è in corso un'inchiesta da parte della Corte dei conti; e per sapere infine se e come si proponga di provvedere al ristabilimento dell'ordine al vertice dell'Ente e nelle sue varie ramificazioni strutturali, secondo le esigenze dei suoi compiti statutarî fino ad oggi bistrattati e negletti (393).

TERRACINI

Al Ministro della marina mercantile, in relazione:

1) alle generali proteste levatesi da ogni parte d'Italia per l'insufficienza dello stanziamento per l'ammodernamento delle strutture portuali;

2) alla conferma di quanto sia inutile e dannoso affrontare la profonda crisi del sistema portuale italiano affidando a criteri empirici e clientelari una distribuzione di fondi che ha portato alla polverizzazione di pubblico denaro;

3) all'intensificazione, con la responsabilità diretta del Governo, dell'offensiva dei

grandi gruppi finanziari di carattere pubblico dei porti alle storiche conquiste dei lavoratori portuali come è dimostrato dall'avanzata fase a cui è giunta la realizzazione di nuove, potenti concentrazioni del potere finanziario, dall'estendersi delle « autonomie funzionali », dai primi tentativi, come quello effettuato a Savona, di modificare la struttura del salario portuale,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) se non intenda presentare al più presto in Parlamento un nuovo provvedimento di finanziamento dei porti nel quale l'entità dei fondi e i criteri della loro distribuzione si colleghino ad un piano nazionale dei porti diretto a contribuire allo sviluppo dell'economia nazionale secondo scelte rispondenti alla lotta contro le concentrazioni monopolistiche e al potenziamento del carattere pubblico dei porti;

2) i motivi per cui, in forma ufficiale e accompagnato dal Comandante e dal Presidente del Consorzio del porto di Genova, ossia da coloro che per primi dovrebbero difendere l'Ente pubblico che rappresentano dall'aggressione delle più moderne e potenti concentrazioni di gruppi privati italiani e stranieri, ha visitato gli impianti del Centro di Rivalta Scrivia, dando così apertamente, senza che il Parlamento abbia mai potuto pronunciarsi, il sigillo governativo ad una iniziativa che investe numerosi aspetti dei pubblici ordinamenti (legge doganale, ordinamento del lavoro portuale, funzione degli agenti marittimi e degli spedizionieri, regolamento degli autotrasporti pesanti, eccetera) (394).

ADAMOLI, VIDALI, BERTOLI, FABRETTI

Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e dell'interno, per sapere in ordine:

alla grave situazione di caos dei traffici, di disordine urbanistico e di conseguenti crescenti *deficit* di esercizio, gravanti sulle aziende di pubblico trasporto urbano, extra-urbano e di navigazione interna;

allo stato di disagio cui sono condannati milioni di cittadini, costretti a servirsi

quotidianamente, in condizioni che vanno via via peggiorando, dei mezzi di trasporto collettivo;

allo spreco di tanta parte della ricchezza nazionale, derivante dalle sempre più basse velocità commerciali, dall'aumento degli incidenti stradali, dal crescere del grado di nocività dell'atmosfera cittadina causata dai gas incombusti, nonché dall'enorme spreco di energie e di ore sottratte al riposo ed allo svago, in viaggi pendolari dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa, a milioni di lavoratori;

alle prese di posizione espresse in qualificati convegni ed importanti documenti, dall'ANCI, COM, FEDETRAM, ACI, nonché dalle concrete misure attuate in alcuni Comuni capoluogo;

alle preannunciate agitazioni e lotte dei sindacati dei lavoratori autoferrotramvieri,

quali misure intendono urgentemente adottare perchè si proceda ad una radicale riorganizzazione e potenziamento dei servizi; perchè siano accolte, intanto, le più urgenti richieste avanzate dai sindacati dei lavoratori; dalla FEDETRAM, dalla Confederazione della municipalizzazione e dall'Associazione nazionale Comuni italiani nel Convegno tenutosi il 18-19 ottobre 1965 in Campidoglio (395).

TREBBI, ADAMOLI, FERRARI GIACOMO,  
ORLANDI, BRAMBILLA, VACCHETTA,  
SALATI

Ai Ministri dell'interno e del tesoro, circa i loro intendimenti per dare una equa e sollecita soluzione ai problemi riguardanti i ciechi civili e precisamente:

1) sugli adeguamenti delle pensioni previste dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, in relazione alle variazioni del costo della vita;

2) sull'elevamento del limite di reddito per la concessione della pensione;

3) sulla concessione della 13ª mensilità ai pensionati ciechi civili;

4) sulle misure per affrettare la definizione delle pratiche ancora all'esame del-

l'Opera nazionale ciechi civili, di cui si desidera conoscere il numero esatto;

5) sulle misure per rendere più spedito l'espletamento dei ricorsi presentati alla Commissione di revisione e avverso decisioni negative sulle domande di pensione (396).

POLANO

### Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se non creda opportuno di nominare una Commissione ministeriale per appurare le origini del contrasto profondo che attualmente logora e paralizza i rapporti fra i Sindacati e la Presidenza dell'ENAL.

Se non creda inoltre opportuno nominare un Commissario con incarico di riordinare e riorganizzare l'Ente preposto al tempo libero dei lavoratori in quanto l'attuale gestione fino ad oggi non è riuscita ad espletare il suo programma e assolvere il suo dovere (1079).

GRAY

Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, di grazia e giustizia e delle poste e delle telecomunicazioni, gli interroganti, avuta notizia dalla stampa che il 23 novembre 1965, in prossimità di Brescia, il cadavere dell'operaio Franco Marchetti, vittima di un incidente automobilistico, abbandonato sulla strada dall'autore del fatto, veniva calpestato e trascinato da macchine sopravvenute e non identificate;

considerato che, nella specie, presupposto della deturpazione di cadavere è stata la mancata fermata del conducente, considerata dalla legge soltanto come reato contravvenzionale, e la mancata assistenza alla vittima, punita come delitto, ma solo fino a dodici mesi di reclusione;

che i casi di conducenti che fuggono dopo l'investimento con la conseguenza dell'aggravamento o della morte dell'investito e, come nel caso suddetto, perfino dello scempio del suo cadavere, purtroppo si verificano con impressionante frequenza;

che questi atti di delinquenza stradale, che imperdonabilmente aggravano le già gravi colpe determinatrici dei sinistri, non possono non provocare, con un senso di profonda indignazione, la richiesta di adeguati provvedimenti;

che appare, inoltre, opportuna, come mezzo preventivo, una intensa campagna della televisione e della radio, nelle ore di maggiore ascoltazione, diretta ad educare i cittadini ad una disciplinata circolazione stradale e ad illustrare loro gli effetti penali, civili e di ordine pubblico dei sinistri,

chiedono di conoscere:

1) dal Ministro della giustizia, se sia stato individuato e denunciato l'autore dell'investimento anzidetto e se siano state stabilite eventuali responsabilità penali in ordine alla deturpazione del cadavere della vittima;

2) dai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, se non ritengano che la Polizia stradale debba essere più pronta nella individuazione e nell'arresto dei conducenti che, dopo l'investimento, si danno alla fuga;

3) dai Ministri della giustizia, dell'interno e dei lavori pubblici, se non ritengano di dover proporre inasprimenti di pene e di sanzioni di polizia ed amministrative nel caso previsto dall'articolo 133 del Codice della strada di mancata fermata dell'investitore e di omesso soccorso alla vittima;

4) dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni se non ritenga di dover promuovere, attraverso la televisione e la radio, un'azione educativa ed ammonitrice nei confronti dei conducenti di autoveicoli (1080).

JANNUZZI, BONAFINI

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non intenda risolvere una buona volta i gravi problemi della difesa del li-

torale ferrarese ancora messo in serio pericolo, insieme al vasto territorio retrostante, dalle recenti mareggiate che hanno di nuovo gettato un vivissimo allarme — particolarmente nella zona di Portogaribaldi — fra le popolazioni interessate.

Il fatto che i numerosi appelli rivolti al Governo da parlamentari, da autorità locali e provinciali, dai Consorzi di bonifica, eccetera, siano rimasti finora inascoltati legittima il timore che, come purtroppo è accaduto altre volte nel nostro Paese, si attenda ad intervenire a disastro avvenuto con danni e spese infinitamente maggiori degli oneri relativi a una organica e tempestiva risoluzione del problema (1081).

ROFFI

Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile, per conoscere se risponde a verità che, nonostante le assicurazioni ricevute, in occasione della ripartizione dei 75 miliardi della legge per i porti, l'assegnazione di due miliardi per lavori nel porto di Civitavecchia, dopo una prima di cento milioni, avrebbe, per sopravvenute esigenze, subito all'ultimo momento un'ulteriore decurtazione;

e per conoscere altresì, nella deprecabile affermativa, se non si ravvisi l'opportunità che la primitiva assegnazione possa venire reintegrata, anche attraverso le economie da realizzarsi sui ribassi degli appalti, e questo al fine di porre a disposizione del porto tirrenico la somma indispensabile alla effettuazione delle prime più urgenti opere che si rendono necessarie al suo maggiore adeguamento alle crescenti esigenze mercantili dell'economia umbro-laziale e allo sviluppo dei traffici marittimi con la Sardegna, di cui Civitavecchia rappresenta, anche per la vicinanza con Roma, massimo mercato di consumo del Paese, lo scalo più diretto e più opportuno sulla Penisola (1082).

ANGELILLI

Ai Ministri dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sono informati della grave situa-

zione in cui sono venute a trovarsi le « Ferriere Ercole » di Asti, la cui direzione ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di quella città « l'amministrazione controllata » della azienda.

Alle soglie di un inverno, non certo facile economicamente, si presenta ai 250 dipendenti delle « Ferriere Ercole » una prospettiva non solo piena di incognite, ma di ben giustificate preoccupazioni.

Già 80 operai sono stati sospesi dal lavoro a tempo indeterminato e tutti paventano la terribile minaccia del licenziamento, con le inevitabili conseguenze.

Poichè parrebbe che l'azienda sia venuta a trovarsi in tale difficile situazione per mancanza di ordinativi per i vari rami di attività (fusioni in acciaio, laminati a caldo, trafilati a freddo, parti di ricambio per macchine agricole, eccetera), l'interrogante ritiene che si debba compiere un'adeguata indagine e prendere idonei provvedimenti affinché quell'azienda, che conta oltre 70 anni di attività, possa riprendersi ed assicurare stabile lavoro a tutti i propri dipendenti (1083).

AUDISIO

Ai Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ventilata proposta della costruzione di un radiofaro nei dintorni di Genova in collegamento con il traffico aereo dell'aeroporto Cristoforo Colombo e alla necessità di assicurare una sistemazione organica e radicale della zona del Monte di Portofino che rappresenta per la sua bellezza paesaggistica e per il suo patrimonio floristico e arboreo un bene di incalcolabile valore estetico, scientifico ed anche economico come centro essenziale di attrazione turistica per la Riviera Ligure di interesse nazionale ed internazionale, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) quali interventi abbiano fatto o intendano fare presso la Presidenza del Consiglio alla quale la questione del radiofaro è stata devoluta, perchè nel caso l'installazione prodotta risultasse necessaria fra le molte soluzioni possibili vengano escluse ri-

gorosamente quelle che, in qualsiasi modo, potessero intaccare l'integrità di tutta la zona paesaggistica del Monte di Portofino fino ad oggi fortunatamente conservata;

2) se non ritengano necessario affrontare con sollecitudine il problema di trasformare il territorio del Monte di Portofino in patrimonio pubblico posto sotto la responsabilità dello Stato con l'istituzione, proposta da Enti locali e da qualificate personalità tecniche e associazioni, del Parco nazionale del Monte di Portofino e l'adeguata trasformazione in tal senso dell'Ente che fino ad oggi ne ha meritoriamente assunto la tutela, in modo da creare le condizioni di massima garanzia per la tutela rigorosa di un bene di grande valore pubblico, la cui integrità è oggi variamente minacciata (dai progetti di installazioni militari agli acquisti massicci di grossi gruppi capitalistici privati) ed, insieme, per la sua valorizzazione, in una visione dinamica ed organica del problema che risponda alle esigenze di conservazione totale del patrimonio paesaggistico e scientifico e alle necessità dello sviluppo turistico, agricolo, venatorio, eccetera, necessità che non possono essere affrontate se non nel quadro di una sistemazione dell'assetto del territorio e dei poteri di gestione e di programmazione capace di dare la massima garanzia di controllo pubblico e di efficienza (1084).

MINELLA MOLINARI Angiola, ADAMOLI

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere con quali criteri siano stati ripartiti i fondi per i Corsi di cultura popolare per l'anno scolastico 1965-66; in particolare, perchè nessun corso sia stato assegnato all'Associazione nazionale ex internati — ente morale —, i cui fini statutari prevedono tale attività, e le cui benemerienze pare all'interrogante avrebbero dovuto essere in modo speciale apprezzate in questo ventennale della Resistenza (3923).

PIASENTI

Al Ministro dell'interno, per conoscere in forza di quale norma giuridica:

la provincia di Bolzano intrattenga corrispondenza ufficiale con la Regione Trentino-Alto Adige nella sola lingua tedesca;

la Regione medesima trasmetta atti e comunicazioni della provincia di Bolzano ai Ministeri, senza traduzione in lingua italiana;

gli Uffici ministeriali destinatari si sentano in dovere — anzichè respingere al mittente o archiviare detti atti — di farli tradurre, con mezzi di fortuna, nella lingua ufficiale dello Stato (3924).

PIASENTI

Al Ministro della sanità, per sapere se è a conoscenza della situazione che si è determinata nell'Ospedale di Cagliari, in seguito allo sciopero proclamato da tutti i sanitari (primari, aiuti ed assistenti) per una legittima rivendicazione di carattere economico. Infatti i sanitari chiedono la revoca di una delibera assunta dall'attuale Commissario dell'Ospedale che, con atto ingiusto ed illegittimo, li esclude dal conglobamento, a cui hanno, invece, diritto sia in virtù del regolamento organico dell'Ente, sia per successive delibere dell'Amministrazione ospedaliera, alcune delle quali approvate dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica e dallo stesso Ministero della sanità.

Interroga, pertanto, il Ministro per conoscere se non intenda intervenire, tempestivamente, al fine di normalizzare la situazione di grave disagio che si è creata nell'Ospedale di Cagliari, assicurando l'accoglimento delle legittime rivendicazioni dei sanitari di detto Ospedale (3925).

PIRASTU

Al Ministro del tesoro, per conoscere se non intenda provvedere immediatamente affinché venga emanato, senza ulteriori ritardi, il decreto diretto all'applicazione dell'articolo 56 del trattato CECA e della legge 5 novembre 1964, n. 1172, per l'erogazione delle previste provvidenze ai lavoratori licen-

ziati dalle Acciaierie e ferriere di Bolzaneto (Bruzzo).

L'approssimarsi del periodo natalizio, che si prospetta particolarmente doloroso per quei lavoratori e per le loro famiglie in seguito alla totale chiusura della fabbrica, richiede un particolare impegno per il superamento di ogni formalità ritardatrice (3926).

ADAMOLI, MINELLA MOLINARI Angiola

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero, per conoscere le ragioni per le quali la Spagna, paese extracomunitario, riesce a penetrare sui mercati italiani con prodotti ortofrutticoli ed agrumari che danneggiano le produzioni locali, le quali spesso rimangono invendute.

Ciò è causa di malcontento tra gli agricoltori e gli operatori commerciali del Mezzogiorno (3927).

MARULLO

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se è informato del grave stato di disagio derivante alla popolazione del comune di Carpi (Modena) dalla assoluta inadeguatezza del locale Ufficio postale.

La popolazione del comune di Carpi, negli ultimi anni, è aumentata secondo indici di incremento che risultano tra i più elevati della Provincia ed altrettanto hanno fatto le attività produttive e commerciali. Gli uffici postali, invece, salvo saltuari e limitati lavori di restauro, sono rimasti quelli di molti anni addietro, manifestandosi, così, sempre più inadeguati rispetto alle esigenze ed ai bisogni della popolazione e delle attività locali.

Per sapere quali misure il Ministro abbia preso o intenda sollecitamente adottare per dotare il comune di Carpi di un nuovo ed adeguato edificio postale (3928).

TREBBI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non si ravvisi l'opportuni-

tà, nell'interpretazione del disposto dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1965, n. 901, di attribuire alle Associazioni nazionali di rappresentanza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciute giuridicamente, la possibilità di collaborare nei Consigli di amministrazione degli enti di sviluppo in rappresentanza della cooperazione agricola nazionale, e ciò anche al fine di recare agli stessi Consigli di amministrazione il contributo di esperienza e di competenza tecnica del movimento cooperativo, oltre che per valorizzare il principio della cooperazione, da considerarsi essenziale al successo delle attività degli enti di sviluppo agricolo (3929).

ANGELILLI

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se, in relazione all'andamento stagionale molto sfavorevole alla viticoltura della provincia di Piacenza e di altre provincie, con conseguenti troppo basse gradazioni alcoliche dei vini prodotti, non ritiene di accogliere la richiesta presentata dal Consorzio provinciale della viticoltura di Piacenza al fine di ottenere, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, una congrua riduzione delle gradazioni alcoliche dei vini di produzione dell'annata 1965 (3930).

SPIGAROLI

Al Ministro delle finanze, per conoscere in base a quali principi giuridici, nel rispetto dei limiti del potere amministrativo, abbia bloccato il « Fondo 10 per cento » istituito con i decreti ministeriali 8 agosto 1947 e 20 maggio 1948 a favore del personale del ruolo provinciale delle Dogane, so spendendone l'erogazione agli aventi diritto, previsti in forma certa dai decreti stessi, dal momento che nella risposta all'interrogazione n. 3614 il Ministro ha riconosciuto la validità giuridica dei provvedimenti citati, adducendo peraltro, a spiegazione della sospensione, l'effetto parzialmente retroattivo previsto nel disegno di legge n. 1184

del Senato tuttora all'esame del Parlamento.

Appare chiaramente l'arbitrarietà del blocco dal fatto che esso è stato ancorato ad un criterio di retroattività che nessuna legge vigente riconosce, colpendo così ingiustamente gli interessi legittimi ed i diritti acquisiti di una categoria di lavoratori.

Il richiamo al criterio di retroattività è tanto più inopportuno in quanto la 5ª Commissione finanze e tesoro del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1184 sopra ricordato, ha già espresso unanime parere contrario ed ha unanimemente invitato il Ministro a versare agli aventi diritto le somme finora accantonate, in attesa della definitiva regolamentazione della materia da parte del Parlamento (3931).

ADAMOLI, PELLEGRINO, STEFANELLI

Ai Ministri della marina mercantile e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non intendono prendere con assoluta urgenza le opportune decisioni affinché ai pensionati della Cassa previdenza marinara venga concesso in occasione delle feste natalizie un acconto di almeno una mensilità sui futuri miglioramenti.

Come è noto, le pensioni marinare sono tuttora ferme al livello del 1º gennaio 1958 e grande è il disagio di una benemerita categoria che oggi, nel quadro già molto doloroso del sistema previdenziale italiano, è quella che più gravemente è colpita dal mancato adeguamento degli assegni di pensione (3932).

ADAMOLI, VIDALI, BRAMBILLA, MINELLA MOLINARI Angiola, PALERMO

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali misure intende prendere per far finalmente entrare in funzione la Commissione che deve decidere sull'applicazione del piano territoriale paesistico del comune di Procida (Napoli). Tale piano è stato presentato dalla Sovrintendenza ai monumenti per la Campania al comune di Procida sin dal marzo 1963, affisso all'albo pretorio dal 15 maggio al 15 agosto 1963

per le osservazioni. Il 15 novembre del 1963 è stato consegnato dal comune alla Sovrintendenza che a sua volta lo ha inviato al Ministero della pubblica istruzione a fine novembre del 1963, ove giace tuttora. In applicazione della legge per i piani paesistici del 1939 il Ministero della pubblica istruzione ha chiesto al Ministero dei lavori pubblici di designare il proprio delegato nella Commissione stessa con richiesta del luglio 1964. La designazione, nel nome del professor Cesare Valle, è venuta solo nel novembre 1964. Nel febbraio 1965 il Ministero ha chiesto alla Sovrintendenza ai monumenti per la Campania i nominativi designati in rappresentanza del comune di Procida, delle *Pro loco* e della Capitaneria di Procida. Si chiede di sapere perchè tra una operazione e l'altra sono intercorsi dei così lunghi spazi di tempo e perchè a distanza di oltre due anni il Ministro non abbia ancora inteso regolare l'intera procedura che spetta a lui e a lui soltanto di definire (3933).

VALENZI

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se sia esatto che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale intenda riunire tutte le categorie che hanno diritto all'assunzione obbligatoria al lavoro in un'unica percentuale, nella quale siano presenti contemporaneamente mutilati per qualsiasi causa, ciechi e sordomuti, vedove ed orfani di guerra e per servizio, senza distinzione fra coloro che sono totalmente idonei al lavoro e coloro che invece hanno solo una percentuale residua di capacità lavorativa, sia in senso generico che specifico;

e se non sembri opportuno preliminarmente distinguere l'avviamento al lavoro del personale valido, ancorchè degno della massima protezione, da quello invalido, il cui collocamento implica non soltanto speciali forme di riqualificazione professionale, ma anche un accurato accertamento sanitario delle residue capacità lavorative, affinché possa essere avviato ad attività compatibili con le invalidità da cui è affetto;

e se non convenga utilizzare ancora l'efficiente organizzazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra, che da oltre quarant'anni esercita la propria feconda attività in tale campo, con piena soddisfazione degli invalidi, estendendone la competenza agli invalidi per servizio, ai quali l'Opera stessa già fornisce le altre forme di assistenza, in applicazione della legge 5 maggio 1961, n. 423 (3934).

ANGELILLI

**Ordine del giorno  
per la seduta di venerdì 10 dicembre 1965**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 10 dicembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

**I. Discussione del disegno di legge:**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1966 (1470). (*Procedura urgentissima*).

**II. Seguito della discussione del disegno di legge:**

Integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti (1346).

**III. Discussione dei disegni di legge:**

1. Modificazioni alle norme sull'ammissione e l'avanzamento in carriera degli impiegati civili dello Stato contenute nel

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (1256).

2. Delega al Governo per la emanazione di norme relative alla semplificazione dei controlli (1214).

3. CATALDO ed altri. — Rivalutazione delle pensioni del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (635).

**IV. Seguito della discussione del disegno di legge:**

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

**V. Discussione dei disegni di legge:**

1. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

2. Tutela delle novità vegetali (692).

3. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari